Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Sabato, 11 febbraio** — **Numero 35**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi di funzionari delle Amministrazioni pubbliche;

Viste le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1909, n. 372, in ordine all'applicabilità della sopracitata legge 30 giugno 1908, n. 335, nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della predetta legge 30 giugno 1908, n. 335;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per il tesoro e pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

I vincoli di ogni specie sugli stipendi, sulle paghe e sulle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, nei casi consentiti dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, dagli articoli 1 e 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, debbono essere notificati o comunicati al direttore generale delle ferrovie dello Stato, a seconda che si tratti di atti di sequestro o pignoramento o di atti di cessione.

Art. 2.

La determinazione della quota cedibile, pignorabile e sequestrabile per tutti gli agenti indistintamente e quella delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, per gli agenti che vi sono soggetti, sono fatte computando insieme allo stipendio soltanto gli assegni che ne formano parte integrante. La quota cedibile, pignorabile e sequestrabile degli agenti a paga giornaliera è computata sul prodotto della paga stessa, più l'eventuale assegno giornaliero facente parte integrante della paga, moltiplicata per trecentosessanta, salvo, per la quota cedibile da parte del personale stabile a paga giornaliera, il disposto dell'art. 33.

Art. 3.

Le quote sequestrabili, pignorabili e cedibili, vanno calcolate sempre sull'emolumento al netto, non soltanto dalle ritenute per pensione e per imposta di ricchezza mobile, ma altresì da quelle di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, ed all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Art. 4.

Indipendentemente dalle cessioni di cui alle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato col R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, essere eseguite ritenute sugli stipendi per le quote d'acquisto o per i canoni di affitto delle case popolari ed economiche.

A queste speciali ritenute, peraltro, non sono applicabili le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, del presente regolamento, nè di esse è da tenersi conto agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della predetta legge 30 giugno 1908.

Art. 5.

Gli atti notificati o comunicati al direttore generale, intesi a vincolare somme dovute dall'Amministrazione per stipendi, paghe, pensioni od assegni, oppure intesi a revocare o modificare vincoli già costituiti, sono dal Servizio centrale di ragioneria annotati in uno speciale repertorio a pagine numerate e vistate dal competente giudice funzionante da pretore.

Le annotazioni degli atti devono essere fatte nello stesso ordine con cui gli atti stessi pervengono al detto Servizio centrale, o siano giudizialmente notificati.

Le risultanze del repertorio fanno piena fede circa il tempo in cui ciascun atto, racchiuso in piego postale raccomandato, è pervenuto all'Amministrazione ferroviaria, e non è ammessa alcuna prova in contrario, non incontrando l'Amministrazione stessa alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi o ritardi che potessero verificarsi nella consegna dei pieghi.

Art. 6.

È riservato alla Direzione generale di impartire le norme direttive riguardanti il servizio della pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle paghe, nonchè di chiarire e risolvere i quesiti che venissero formulati in materia.

Art. 7.

Per provvedere al disimpegno dei servizi sulla pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità di cui al presente regolamento, l'Amministrazione preleva annualmente la somma di L. 50,000 da due fondi di garanzia stabiliti il primo con l'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e con l'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, ed il secondo con l'articolo 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

Il prelevamento si effettua, a cominciare dall'anno finanziario 1910-911, per una metà dal primo e per l'altra metà dal secondo dei fondi predetti.

CAPO II.

Dei pignoramenti e sequestri

Art. 8.

Gli atti di pignoramento e di sequestro debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuol colpire e contenere ogni maggiore indicazione possibile, che serva ad identificare la persona in danno della quale è fatto il pignoramento od il sequestro.

Art. 9.

Gli atti intesi a pignorare o sequestrare gli stipendi, paghe o pensioni del personale ferroviario, o ad estenderne gli effetti, come quelli diretti a limitare od annullare gli effetti stessi, debbono essere notificati nella forma delle citazioni.

Gli atti diretti a limitare od annullare gli effetti dei detti pignoramenti o sequestri debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata nelle firme da notaio e la loro notificazione deve farsi per originale o per copia autenticata nei modi fissati dall'art. 1333 del codice civile. È fatta eccezione per i pignoramenti e i sequestri praticati dalle esattorie, per i quali valgono le speciali norme vigenti.

Art. 10.

Il Servizio centrale di ragioneria, ricevuti gli atti di pignoramento e di sequestro, fa le indagini per identificare l'agente od ex agente debitore e conoscere le condizioni dello stipendio, della paga o pensione rispettivi e dispone per la sospensione del pagamento delle quote pignorate o sequestrate.

In caso di pignoramento, il Servizio centrale di ragioneria fornisce al Servizio centrale legale, cui in precedenza avrà già rimesso l'originale atto del pignoramento stesso, i dati necessari per la dichiarazione di terzo. Analogamente provvede per i sequestri, quando, al seguito di loro convalida, l'Amministrazione venga citata per la dichiarazione di terzo.

Terminato il giudizio di assegnazione nei modi previsti dagli articoli 652 e seguenti del Codice di procedura civile e passata in giudicato la relativa sentenza o cessati per qualsiasi causa gli effetti del pignoramento o del sequestro, il Servizio centrale legale trasmette l'incartamento, con la liquidazione delle singole somme eventualmente assegnate, al Servizio centrale di ragioneria, per le necessarie disposizioni di pagamento.

Art. 11.

Quando il ruolo paga od altro titolo di pagamento, ove è compresa la somma da colpire, sia già stato emesso dal competente Servizio od ufficio, il pignoramento o il sequestro ha effetto soltanto per le eventuali rate successive.

La stessa norma è seguita per gli ordinativi emessi dalle Delegazioni del tesoro sui ruoli continuativi per pagamento di quote di pensione.

CAPO III.

Delle cessioni

Sezione I. — *Delle cessioni da parte degli agenti stabili a stipendio.*

Art. 12.

L'agente stabile, retribuito con stipendio annuo, che intenda cedere nella misura consentita una parte del proprio stipendio, deve ottenere dall'Amministrazione il preventivo nulla osta di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335. A tale uopo deve compilare la domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione e spedirla direttamente al Servizio centrale di ragioneria, corredandola dei seguenti documenti:

a) certificato di sana costituzione fisica, redatto nelle forme volute dall'articolo successivo;

b) atto di nascita;

c) decreto o lettera di prima nomina all'impiego.

Il servizio centrale di ragioneria, esaminati e trovati regolari i documenti e constatato, anche in concorso del Servizio centrale del personale, che non esistano impedimenti, rilascia entro dieci giorni dal loro ricevimento il nulla osta al richiedente, restituendogli nel contempo i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*).

La domanda del nulla osta può anche essere rimessa pel tramite gerarchico al Servizio o ufficio da cui l'agente direttamente dipende, corredata del solo certificato indicato alla lettera *a*). In tal caso il Servizio o ufficio, dopo inseriti nella domanda la data di nascita e quella di nomina o di decorrenza dell'impiego, cura l'immediato invio della domanda stessa, con le proprie osservazioni, al Servizio centrale del personale, il quale, fatti gli opportuni accertamenti e provvisto alle eventuali rettifiche, inoltra la domanda al Servizio centrale di ragioneria.

Sono nulle e come non avvenute di fronte all'Amministrazione le cessioni stipulate senza il suo preventivo nulla osta o che vengano ad essa notificate dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'accordato nulla osta.

Art. 13.

Il certificato di cui alla lettera *a*) del precedente articolo è rilasciato nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione e su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione fino al grado di ispettore capo, incluso, o dai medici di riparto. Tanto i sanitari di ruolo quanto i medici di riparto non possono rilasciare il certificato che per gli agenti aventi la propria residenza nella rispettiva circoscrizione, e i funzionari di ruolo appartenenti al servizio centrale soltanto per gli agenti residenti in Roma.

I certificati rilasciati dai medici di riparto sono trasmessi al competente ufficio sanitario compartimentale, il quale, se non ha osservazioni da fare, vi appone il proprio benestare ed in caso diverso motiva il suo parere contrario.

Tanto i certificati rilasciati dai funzionari di ruolo, quanto quelli rilasciati dai medici di riparto, quando questi ultimi abbiano ottenuto il visto del competente Ufficio sanitario compartimentale, sono definitivi per l'Amministrazione; e del pari sono per essa definitive le decisioni degli uffici sanitari compartimentali contrarie ai certificati rilasciati dai medici di riparto. L'agente, invece, se il certificato è a lui contrario, può sempre appellarsene al capo del servizio centrale sanitario, che pronunzia definitivamente.

Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra, per il quale però chi lo rilascia ha diritto ad un compenso di lire tre, da parte del richiedente.

Art. 14.

Il nulla osta è negato agli agenti:

a) che non producano il certificato medico nei modi stabiliti dall'articolo precedente;

b) che non abbiano adempiuto agli obblighi di leva;

c) che si trovino in aspettativa;

d) per i quali sia in corso il provvedimento di esonero dal servizio;

e) che abbiano conseguito il diritto al collocamento a riposo.

Per l'agente al quale, a norma delle speciali disposizioni che lo riguardano, manchino meno di cinque anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, il nulla osta è accordato a condizione che il complessivo importo della cessione possa essere saldato con l'ammontare delle rate di stipendio cedibili fino al momento in cui sarà per maturarsi il cennato diritto di collocamento a riposo.

In nessun caso il rilascio del nulla osta impegna l'Amministrazione ad accettare le cessioni, che in base al medesimo venissero stipulate.

Art. 15.

Le cessioni autorizzate dall'art. 3 della legge 30 giugno 1908 n. 335, debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'istituto cessionario, nonchè del timbro dell'istituto medesimo.

L'atto deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualifica del cedente;

b) l'indicazione del Servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

c) l'ammontare annuo dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è fornito il cedente;

d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

h) il numero delle quote e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Art. 16.

Gli atti di cessione debbono essere, agli effetti dell'art. 1539 del Codice civile, comunicati dalle parti al direttore generale, mediante piego postale raccomandato.

È tuttavia in facoltà delle parti di provvedere alla notifica al direttore generale per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 17.

Quando la notifica sia fatta nella forma indicata nella prima parte dell'articolo precedente, ogni piego raccomandato dovrà contenere un solo atto di cessione, corredato dai documenti indicati all'articolo seguente.

Se la notifica è eseguita per mezzo di ufficiale giudiziario, i suindicati documenti sono da questo consegnati al direttore generale, insieme all'atto di cessione.

Art. 18.

Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale debbono essere in originale o in copia autentica, spedita nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

Unitamente ad essi deve essere comunicata o notificata, nella forma di cui all'articolo precedente, una dichiarazione in doppio originale che indichi per il cedente:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola, la qualifica;

b) il Servizio o l'ufficio dal quale direttamente dipende;

c) l'ammontare dello stipendio od altro assegno fisso e continuativo di cui è provvisto;

d) i pignoramenti, sequestri o cessioni eventualmente esistenti;

e) l'eventuale debito verso il fondo di garanzia;

f) le ritenute cui eventualmente lo stipendio sia soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e 4 del testo unico delle leggi sulle case popolari, approvato col Regio decreto 27 febbraio 1908, n. 89.

Tale dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio che tiene i conti correnti degli agenti, il quale ne cura la sollecita consegna all'interessato ritirandone ricevuta, o provvede a trasmetterla per posta quando ne abbia avuta richiesta per lettera.

Art. 19.

Gli atti di cessione comunicati o notificati al direttore generale vengono rimessi al Servizio centrale di ragioneria, il quale, quando ne abbia accertata la regolarità, trasmette, non oltre i 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, direttamente all'Istituto cessionario la dichiarazione di accettazione dell' atto, informandone in pari tempo il cedente.

Solo dal rilascio di questa dichiarazione la cessione diviene operativa nei rapporti dell'Amministrazione ferroviaria.

Contemporaneamente alla dichiarazione predetta il Servizio centrale di ragioneria fa le opportune comunicazioni ai competenti uffici, perchè dispongano la sospensione del pagamento al cedente delle quote cedute e l'emissione dei corrispondenti mandati a favore dell'Istituto cessionario.

Art. 20.

Degli atti di cessione irregolari nella sostanza o non redatti in conformità del presente regolamento non è tenuto alcun conto e di ciò si dà avviso tanto al cedente che al cessionario entro 30 giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Di quegli atti che, pur risultando regolari, non pervengano corredati di tutti o di alcuno dei documenti di cui all'art. 18, rimane sospeso l'eseguimento sino a quando i documenti stessi non vengano rimessi all'Amministrazione. A tale effetto, entro il predetto termine, si dà avviso al cedente ed al cessionario dei document, mancanti.

Art. 21.

Ove per qualsiasi causa venga a mancare o a diminuire lo stipendio o l'assegno fisso continuativo di agenti che hanno in corso la domanda di cui all'art. 12, il Servizio o ufficio che ha inoltrato la domanda o rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 18, deve darne notizia al Servizio centrale di ragioneria, perchè ne abbia norma nel pronunciarsi pel rilascio del nulla osta o per l'accettazione della cessione.

Art. 22.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano parimente agli agenti collocati in disponibilità od in aspettativa per motivi di salute, a quelli esonerati a termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed a quelli in servizio i quali subiscano, per qualunque causa, una riduzione di stipendio.

Art. 23.

La garanzia di cui all'art. 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 riguarda i seguenti casi:

a) morte del cedente prima che sia stata estinta la cessione;

b) cessazione, per qualunque causa, dal servizio del cedente, senza che questi abbia diritto a pensione od indennità, ovvero quest'ultima non basti a saldare il residuo credito dell'Istituto cessionario, malgrado l'abbuono degli interessi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge predetta;

c) cessazione temporanea o riduzione dello stipendio del cedente per qualsiasi causa;

d) collocamento a riposo con diritto a pensione.

In questi ultimi due casi, peraltro, le somme pagate dal fondo di garanzia per conto del cedente vengono ricuperate dal fondo stesso mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, in conformità della prima parte dell'art. 6 della legge predetta e dell'art. 22 del presente regolamento.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo l'Amministrazione ha diritto di riscattare, per conto del fondo di garanzia, le cessioni che rimanessero, in tutto o in parte, a carico del fondo stesso, con l'abbuono dei relativi interessi.

Durante il periodo in cui lo stipendio trovasi colpito da ritenute a reintegro del fondo di garanzia, lo stipendio stesso viene considerato, ad ogni effetto di legge, gravato da cessione.

Art. 24.

La garanzia di cui al precedente articolo ha valore esclusivamente nei diretti rapporti con gli Istituti cessionari e per cessioni debitamente accettate dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 25.

La ritenuta di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applica a tutti gli agenti stabili retribuiti a stipendio, a cominciare dal mese nel quale essi conseguono la nomina a stabile e viene registrata in apposita colonna del ruolo paga.

La ritenuta che non si sia potuta effettuare in un mese per completa mancanza di stipendio, non è altrimenti recuperabile nei mesi successivi.

Art. 26.

Gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti degli agenti, in conformità alle comunicazioni del Servizio centrale di ragioneria provvedono perchè sulla prima rata di stipendio con la quale ha inizio ciascuna cessione, oltre alla quota ceduta, sia anche ritenuta una somma corrispondente al due per cento dell'ammontare della cessione stessa e danno notizia della eseguita ritenuta allo stesso Servizio centrale, mediante apposito modulo da allegarsi al relativo ruolo.

La ritenuta deve essere registrata sul ruolo, in cifra distinta, nella colonna stessa assegnata per l'altra ritenuta di cui all'articolo precedente.

Art. 27.

Nel caso che un atto di cessione estingua od assorba una cessione precedente, a termini dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la ritenuta di cui all'art. 26 si applica sull'ammontare della nuova cessione, diminuito di quanto residuava di quella estinta od assorbita.

Art. 28.

Nel titolo del bilancio riguardante le operazioni per conto di terzi sono istituiti:

a) in entrata, un capitolo ripartito in articoli per imputarvi le ritenute eseguite per conto del fondo di garanzia relativo alle cessioni da parte degli agenti stabili a stipendio e gli eventuali ricuperi a reintegro del fondo medesimo;

b) in spesa, un capitolo, pure ripartito in articoli e con stanziamento corrispondente a quello del capitolo di entrata, per imputarvi: i risarcimenti agli Istituti cessionari per rischi diversi e i rimborsi contemplati dall'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, eseguiti gli uni e gli altri per conto del predetto fondo di garanzia; la parte della somma di cui all'art. 8 riguardante lo stesso fondo di garanzia; i versamenti, alla Cassa dei depositi e prestiti, delle eccedenze delle entrate di cui alla lettera *a*) sui pagamenti e rimborsi sopra indicati.

Ciascuno dei versamenti di cui alla lettera *b*) è accompagnato, per cura del Servizio centrale di ragioneria, dalla dimostrazione dei vari elementi di entrata e di spesa, dai quali risulti la somma che si versa.

Art. 29.

Ove per qualsiasi causa non sia corrisposto ad agenti lo stipendio o venga corrisposto in misura ridotta, gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti e fino a quando gli agenti stessi figureranno nei ruoli di servizio, dispongono perchè il mandato a favore degli Istituti cessionari riferentesi a cessioni in base all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sia emesso per l'integrale importo della corrispondente quota mensile ceduta, addebitando al capitolo di spesa di cui al precedente articolo l'intera quota o quella parte di essa che supera l'importo effettivamente trattenuto al cedente.

Nel caso invece di cessazione del cedente dal servizio, gli uffici di cui sopra ne dànno immediata notizia al Servizio centrale di ragioneria, il quale, nei rapporti con gli Istituti cessionari, adotta i provvedimenti di sua competenza e promuove quelli di competenza degli altri uffici.

Art. 30.

Le somme versate dall'Amministrazione alla Cassa dei depositi e prestiti con i relativi interessi e con quelli provenienti dalle somme già investite, costituenti il fondo di garanzia per le cessioni da parte degli agenti stabili a stipendio, vengono dalla Cassa medesima, sentito il ministro del tesoro, impiegate:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del fondo di garanzia dell'Amministrazione ferroviaria di cui agli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 30 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372;

b) in prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

L'interesse da corrispondersi dalla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme non ancora investite è quello fissato per i depositi volontari.

Alla fine di ogni semestre la Cassa dei depositi e prestiti trasmette all'Amministrazione ferroviaria, per averne il benestare, un estratto del proprio conto delle somme riscosse, con la liquidazione degli interessi maturati.

Art. 31.

La domanda per il rimborso delle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è fatta pervenire al Servizio centrale del personale, il quale, allegatavi copia dell'estratto matricolare, la rimette al Servizio centrale di ragioneria, che provvede alla liquidazione e al pagamento della somma da restituire.

A tale effetto, dall'estratto matricolare deve risultare ogni periodo durante il quale l'agente, per qualsiasi causa, non sia stato sottoposto alle ritenute di cui sopra.

Sezione II. — *Delle cessioni da parte degli agenti stabili a paga giornaliera.*

Art. 32.

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19 a 24 e 31 sono estese alle cessioni consentite dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, agli agenti stabili a paga giornaliera.

Art. 33.

Agli effetti dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, il quinto cedibile per gli agenti stabili a paga giornaliera è computato sulla media della paga e degli assegni giornalieri che ne facciano parte integrante, raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione.

Art. 34.

L'agente stabile a paga giornaliera, che intenda cedere nella misura consentita una parte della propria paga, deve ottenere dall'Amministrazione il preventivo nulla osta prescritto dall'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444. A tal uopo deve compilare la domanda su apposito modello fornito dall'Amministrazione e trasmetterla pel tramite gerarchico, al Servizio od ufficio da cui direttamente dipende, corredata del certificato di sana costituzione fisica di cui all'articolo seguente.

Il Servizio od ufficio inserisce nella domanda le date di nascita, di assunzione in servizio e di nomina a stabile dell'agente, nonchè le indicazioni necessarie a dimostrare l'effettivo ininterrotto servizio prestato dall'agente stesso e la sua posizione in rapporto agli obblighi di leva. Lo stesso Servizio od ufficio trasmette senza indugio la domanda con le proprie osservazioni al Servizio centrale del personale, il quale, fatti gli opportuni accertamenti e provvisto alle eventuali rettifiche, inoltra la domanda al Servizio centrale di ragioneria.

Quest'ultimo Servizio, esaminati i documenti e trovatili regolari, rilascia entro dieci giorni dal loro ricevimento il nulla osta.

Sono nulle e come non avvenute di fronte all'Amministrazione le cessioni stipulate senza il suo preventivo nulla osta o che vengano ad essa notificate dopo trascorsi trenta giorni dalla data dell'accordato nulla osta.

Art. 35.

Per il rilascio del certificato di sana costituzione di cui al precedente articolo, valgono le disposizioni contenute nell'art. 13, salvo per quanto attiene al compenso dovuto al medico di riparto, che resta fissato in lire due.

Art. 36.

Fermo, anche per gli agenti stabili a paga giornaliera, il disposto dell'art. 14, il nulla osta è per tali agenti negato anche nel caso in cui, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio ininterrotto almeno per un periodo di quattro anni, computando per anno intero quello nel quale si stipula l'atto e calcolando per servizio utile a detto effetto anche quello prestato dall'agente in qualità di avventizio ed in prova.

Art. 37.

Gli atti per la stipulazione delle cessioni autorizzate dalla legge 13 luglio 1910, n. 444, debbono farsi nei modi e con le indicazioni fissate dall'art. 15, salvo la indicazione di cui alla lettera *c*), che è sostituita dalla seguente:

« L'ammontare annuo della paga di cui è fornito il cedente, da computarsi a norma dell'art. 33 ».

La stessa sostituzione è fatta alla lettera *c*) dell'art. 18, il quale per il resto è in tutto applicabile alle cessioni consentite dalla legge predetta.

Art. 38.

La ritenuta fissata dall'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, si applica a tutti gli agenti stabili retribuiti a paga giornaliera, a cominciare dal mese nel quale essi conseguono la nomina a stabile e viene registrata in apposita colonna del ruolo paga.

La ritenuta che non siasi potuta effettuare in un mese per completa mancanza di paga, non è altrimenti recuperabile nei mesi successivi.

Art. 39.

Identicamente a quanto è stabilito nella prima parte dell'art. 26 si provvede, a carico degli agenti stabili a paga giornaliera che hanno stipulato una cessione, alla ritenuta del due e mezzo per cento sull'ammontare della cessione stessa.

Tale ritenuta è registrata sul ruolo paga in cifra distinta nella colonna di cui all'articolo precedente.

Art. 40.

La ritenuta del 2.50 per cento, di cui all'articolo precedente, si esegue o in una sola volta sulla paga del mese nel quale ha inizio la cessione, o in cinque rate eguali su detta paga e su quelle dei mesi successivi fino a che sia stata completamente effettuata.

I cedenti, che intendono avvalersi della facoltà del rilascio in

cinque rate mensili, debbono farne dichiarazione da unirsi ai documenti a corredo dell'atto di cessione.

Art. 41.

Nel caso che un atto di cessione estingua od assorba una cessione precedente, a termini dell'art. 5 della legge 30 giugno 1908, n. 335, la ritenuta di cui all'art. 39, si applica sull'ammontare della nuova cessione, diminuito di quanto residuava di quella estinta od assorbita.

Art. 42.

Per le paghe che vengono corrisposte a rate quindicinali, la ritenuta della quota mensilmente ceduta si effettua metà sulla prima rata e metà sulla seconda rata.

Ove per qualunque causa la prima rata quindicinale della paga risulti mancante in tutto o insufficiente a coprire la ritenuta anzidetta, questa sarà, per il totale o per la parte rimasta deficiente, eseguita insieme con la ritenuta dell'altra successiva quota sulla seconda rata quindicinale, nei limiti bene inteso, del quinto della quota di paga effettivamente corrisposta e salvo, ove occorra, il disposto dell'art. 22.

Art. 43.

La ritenuta straordinaria del 2.50 per cento, di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, si esegue o in una sola volta sulla prima rata quindicinale del mese nel quale ha inizio la cessione, o in cinque quote su detta prima e sulle altre prime rate quindicinali dei mesi successivi fino a che sia stata completamente effettuata.

Nel primo caso, di pagamento cioè in una sola volta, la ritenuta della quota ceduta si effettua per quel mese soltanto e interamente sulla seconda rata quindicinale.

La ritenuta ordinaria di 25 centesimi, di cui all'art. 7 della legge predetta, si pratica sempre sulla prima rata quindicinale di ciascun mese, salvo ad effettuarsi sulla seconda quindicina, in caso di assoluta deficienza sulla prima.

Art. 44.

Identicamente a quanto è disposto nell'art. 28 per il fondo di garanzia delle cessioni da parte degli agenti stabili a stipendio e nello stesso titolo del bilancio ivi indicato, sono istituiti speciali capitoli per imputarvi le entrate e le spese concernenti il fondo di garanzia, relativo alle cessioni da parte degli agenti stabili a paga giornaliera.

Art. 45.

Ove per qualsiasi causa non sia corrisposta ad agenti la paga o venga corrisposta in misura inferiore alla quota ceduta, come pure nel caso di cessazione del cedente dal servizio, gli uffici incaricati della tenuta dei conti correnti ed il Servizio centrale di ragioneria provvedono a norma dell'art. 29.

Art. 46.

Le somme destinate a costituire il fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1910, n. 444, sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti e da questa investite e tenute in evidenza distintamente da quelle costituenti il fondo di garanzia di cui all'art. 30 del presente regolamento e con le norme ivi indicate.

Art. 47.

L'agente stabile a paga giornaliera, che è nominato a stipendio, viene, dal mese in cui tale nomina ha conseguito, sottoposto alla ritenuta ordinaria stabilita dall'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e la ritenuta è attribuita al fondo di garanzia costituito da detta legge, anche se al momento del passaggio a stipendio l'agente avesse in corso una cessione stipulata sotto il regime della legge 13 luglio 1910, n. 444.

In quest'ultimo caso la cessione continua, a tutti gli effetti, ad essere regolata dalle condizioni nelle quali venne costituita ed i relativi rischi seguitano a far carico al fondo di garanzia degli agenti stabili a paga giornaliera. Ad esso fondo, peraltro, restano devolute la ritenuta straordinaria del 2.50 per cento già pagata o da pagarsi dall'agente e le ritenute normali, che, incassate dal fondo di garanzia per le cessioni degli agenti a stipendio, gli saranno versate quando, per qualsiasi causa, venga a cessare la ridetta cessione.

Sezione III. — *Delle cessioni da parte degli agenti avventizi e di quelli in prova.*

Art. 48.

Agli agenti avventizi ed a quelli in prova, che ne facciano richiesta agli effetti di cessione, viene rilasciata apposita dichiarazione indicante l'ammontare dello stipendio mensile o della paga giornaliera al lordo, nonchè l'ammontare delle rispettive ritenute per pensioni, per imposta di ricchezza mobile e per vincoli a favore dell'Amministrazione o di terzi pignoranti, sequestranti o cessionari.

La richiesta è fatta pervenire o direttamente o per via gerarchica all'ufficio incaricato della tenuta dei conti correnti degli agenti, il quale provvede al rilascio della dichiarazione ed alla consegna di essa all'interessato.

In nessun caso il rilascio della dichiarazione impegna la responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 49.

Le cessioni consentite dall'art. 12, ultimo comma, della legge 30 giugno 1908, n. 335, debbono farsi per atto scritto, munito delle firme del cedente e dei legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario, nonchè del timbro dell'Istituto medesimo.

L'atto deve contenere:

a) il nome, il cognome, la paternità, il numero di matricola e la qualità del cedente;

b) l'indicazione del Servizio o dell'ufficio dal quale il cedente direttamente dipende;

c) l'ammontare dello stipendio, paga od altro assegno, di cui è fornito il cedente;

d) il corrispondente ammontare mensile, tanto al lordo che al netto di ritenute;

e) l'indicazione dell'Istituto cessionario e quella del luogo ove esso ha la sua sede principale;

f) il nome, il cognome e la qualità della persona o delle persone che legalmente rappresentano l'Istituto cessionario e che intervengono alla stipulazione dell'atto;

g) l'importo complessivo della somma data a mutuo, la ragione e l'ammontare complessivo dell'interesse;

h) il numero delle quote cedute e l'ammontare di ciascuna di esse.

La cessione deve riferirsi ad un determinato numero di quote eguali e il relativo atto non sarà accettato se manchi di alcuna delle indicazioni di cui al presente articolo o se contenga convenzioni estranee all'oggetto della cessione.

Art. 50.

Gli atti per le cessioni di cui all'articolo precedente devono essere comunicati o notificati all'Amministrazione nei modi e con le forme fissati dall'art. 16 e dal primo comma dell'art. 18.

Unitamente ad essi deve rimettersi, nella forma di cui all'art. 17, la dichiarazione di cui all'art. 48, la quale non deve essere di data anteriore di un mese a quella della comunicazione o notificazione dell'atto di cessione.

Agli atti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.

Art. 51.

Per gli agenti a paga giornaliera corrisposta a periodi di 15 giorni, le ritenute per cessioni si effettuano dall'Amministrazione

su di ogni singolo pagamento, in modo peraltro che le ritenute stesse non superino ciascuna il quinto dell'effettivo ammontare cedibile di ogni quindicina e, nel complesso, la quota mensile ceduta.

Art. 52.

Ove lo stipendio o la paga dell'agente subiscano, per qualunque causa anche temporanea, una riduzione, la cessione conserva i suoi effetti nei limiti del quinto dello stipendio o della paga, quali e finchè risultano effettivamente ridotti.

In tal caso, come in quello di temporanea cessazione dello stipendio o paga, durante la quale cessazione resta necessariamente sospeso ogni effetto della cessione, le rate cedute riscosse in meno, o non riscosse affatto, saranno ricuperate dall'Istituto cessionario mediante prolungamento in suo favore delle ritenute fino alla estinzione del debito per il quale la cessione fu stipulata.

Restano sempre ferme le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, nel caso che gli agenti a stipendio o a paga giornaliera cessino dal servizio con diritto a pensione o ad indennità una volta tanto.

Sezione IV. — *Disposizioni comuni alle cessioni.*

Art. 53.

La domanda per la restituzione della tassa proporzionale di registro, di cui nella seconda parte dell'art. 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335, richiamato dall'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 441, deve essere rivolta all'Intendenza di finanza della Provincia in cui l'atto fu registrato.

Art. 54.

Gli atti intesi a revocare o modificare i vincoli dipendenti da cessioni debbono essere firmati dai legittimi rappresentanti dell'Istituto cessionario e muniti del timbro dell'Istituto medesimo. Essi sono notificati al direttore generale a mezzo di ufficiale giudiziario o comunicati mediante piego postale raccomandato.

Art. 55.

La anticipata liberazione dello stipendio, paga o pensione dai vincoli di cessione, si ritiene avvenuta alla data del relativo atto di notifica o alla data nella quale l'atto di liberazione è stato annotato sul repertorio di cui all'art. 5.

Quando un atto di cessione, di stipendio o di paga venga notificato dall'ufficiale giudiziario simultaneamente ad un atto di liberazione di precedente cessione, o quando col medesimo piego postale siano rimessi entrambi tali atti, non sarà tenuto conto della nuova cessione se la data di registrazione fiscale del relativo atto non sia posteriore a quella di registrazione dell'atto di liberazione.

Art. 56.

È vietato a tutti gli uffici che abbiano parte nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi od assegni, di fornire qualsiasi notizia riguardante gli atti medesimi a qualunque persona od Istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale procura o rappresentanza.

Ogni notizia o comunicazione dovrà essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'Istituto cessionario, quali risultano dal relativo atto notificato alla Direzione generale.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

—

Art. 57.

Per le cessioni consentite dall'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, costituite anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, la trattenuta continuerà ad effettuarsi con la norma stabilita nella fine del primo comma dell'art. 39 del regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1908, n. 574, applicato agli agenti ferroviari per effetto dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Art. 58.

I vincoli volontari o giudiziari costituiti anteriormente al 28 ottobre 1908 sono regolati dalle precedenti disposizioni legislative in materia.

La limitazione o l'anticipata liberazione e ogni modificazione dei vincoli stessi debbono effettuarsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme da notaio, notificati in originale o in copia autentica nei modi voluti dall'art. 1333 del Codice civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M. il Re,** ***in udienza del 12 gennaio 1911, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 27,500 dal fondo di riserva delle spese impreviste, occorrenti per indennizzo a favore del dott. Giros.***

SIRE!

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 15 luglio, 1° agosto 1910, in grado di rinvio, condannava il Ministero dell'interno al pagamento, in favore del dott. Emanuele Giros di L. 20,000, a titolo di indennizzo dei danni subiti la sera del 29 settembre 1901, in conseguenza dell'incarico affidatogli di delegato o commissario prefettizio a bordo del piroscafo *Oreto* e al pagamento degli interessi legali su detta somma dal 29 settembre 1902.

Notificato il precetto di pagamento della complessiva somma dovuta di L. 27,009.24, l'avvocatura erariale di Napoli produsse opposizione, che venne però respinta dal tribunale di quella città, con decisione del 13 dicembre 1910.

Allo stato delle cose, occorre provvedere d'urgenza a soddisfare l'indicato pagamento per impedire che abbiano ad aumentare i decorrendi interessi.

Nel bilancio del Ministero dell'interno non vi sono però i fondi necessari, che, tenuto conto dell'epoca probabile del pagamento, potranno salire alla cifra di L. 27,500. Il Consiglio dei ministri, ha quindi deliberato di prelevare tale somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, valendosi della facoltà accordatagli dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

Provvede ad autorizzare l'accennato prelevamento il seguente schema di decreto che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 36 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 6,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, in conseguenza delle prelevazioni già

autorizzate in L. 5,488,973.07, rimane disponibile la somma di L. 511,026.93;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 è autorizzata una 35ª prelevazione nella somma di lire ventisettemilacinquento (L. 27,500) da inscriversi al nuovo capitolo n. 179-*septies* « Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros pei danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo *Oreto* il 29 settembre 1901 », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la notificazione di concorso, in data 20 ottobre 1910 per la nomina di ventiquattro tenenti medici nella R. marina;

Visti i verbali (8-19 gennaio 1911) della Commissione esaminatrice;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria, per ordine di merito, dei candidati riusciti idonei al concorso predetto:

Dellarossa Ugo, con punti 333 — Varriale Raffaele, id. 291 — Li Causi Gaetano, id. 289 — Andrenelli Benedetto, id. 262 — Di Loreto Ottavio, id. 253 — Petraccone Pasquale, id. 252 — Costa Alfredo, id. 249 — Mulè Calogero, id. 204 — Lorenzini Dante, id. 196 — Tucci Errico, id. 170.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 gennaio 1911.

LEONARDI-CATTOLICA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sullo Stato degli imiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto 21 novembre 1908, n. 756;

Visti gli articoli 46, 76, 77 e 92 del regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602;

Visti i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale del 7 novembre 1910 registrato alla Corte dei conti il 14 dello stesso mese al registro 264, foglio 28; nonchè la relazione della Commissione stessa sul risultato definitivo degli esami;

Determina:

La graduatoria dei ragionieri del Ministero delle finanze riconosciuti per esame d'idoneità promovibili al grado di primo ragioniere nel Ministero stesso è la seguente:

Raverdino Giuseppe, media dei punti 8.75 — Gentile Aristide, id. 6.95 — Conti Enrico, id. 7.54 — Giannuzzi Vittorio, id. 6.75 — Zenobi Tito, id. 6.54 — Cagnacci Giovanni Battista, id. 6.79 — Agati Luciano, id. 8.66 — Nocita Umberto, id. 8.41 — Di Falco Giuseppe, id. 9 — Bonaccorso Luigi, id. 7.37 — Tavernari Adolfo, id. 7.33 Campis Eugenio, id. 7.66 — Angelucci Alfredo, id. 6.58 — Leto Ernesto, id. 9.08 — Luzzana Matteo, id. 7.33 — Martella Carmine, 7.20 — Modafferi Antonio, id. 7.83 — Tedeschi Benedetto Gino, id. 8 — Porcu Efisio, id. 7.83 — Giacomini Luigi, id. 8.33 — Mincarelli Ferdinando, id. 6.95 — Golino Giuseppe, id. 6.33 — Garau Angelo, id. 7.45 — Federici Roberto, id. 9.12 — Pirisi Filippo, id. 8.83.

Roma, 31 gennaio 1911.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con R. decreto del 4 dicembre 1910:

Migliau cav. Abram, ragioniere capo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 22 dicembre 1910:

A decorrere dal 1° dicembre 1910, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego dei signori Mola Odoardo e Bisconti Alfredo, ragionieri di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, essendo stati nominati ragionieri nella direzione generale del Fondo per il culto.

Giacoboni Vittorio, ufficiale di scrittura di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Zocco Luigi, ufficiale di scrittura di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1911.

Con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1910:

Santini cav. Paolo, ufficiale di scrittura di 5ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1911, con l'anno assegno di L. 666.66.

A decorrere dal 1° dicembre 1910, sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego del signor Coltro Luigi, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, essendo stato nominato ragioniere nella Direzione generale del fondo per il culto.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	148610	Musso Cesarina di Domenico, moglie di Paolo Emilio De Ferrari. Vincolata	L.	628 75
»	592759	Melzi d'Eril Augusto e Maria fu Alessandro, minori, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro, domiciliati a Milano . . .	»	2670 —
»	599884	Melzi d'Eril Maria fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro. domiciliata a Milano	»	326 25
»	599885	Melzi d'Eril Augusto fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Misciatelli Luigia fu Geremia, vedova di Melzi d'Eril Alessandro, domiciliato a Milano	»	978 75
Consolidato 5 %	789195	Fabbriceria della basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Vincolata	»	185 —
Consolidato 3.75 %	584830	Gangi Pietro fu Nicasio, domiciliato a Catania. Vincolata . . .	»	60 —
»	30073	Poggi Pietro fu Francesco, domiciliato in Cutro (Catanzaro). Vincolata	»	750 —
»	30074	Intestata e vincolata come la precedente	»	750 —
»	62026	Poggi not. Francesco fu Pietro, domiciliato in Stradella. Vincolata	»	60 —
»	150311	Poggi Pietro fu Francesco, domiciliato a Novara. Vincolata. . .	»	506 25
»	238554	Poggi Luigi fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Busser Annetta, domiciliato a Novara	»	37 50
»	320993	Poggi Luigi fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Busser Anna, domiciliato a Novara	»	562 50
»	558565	Fabbriceria parrocchiale di Padenghe (Brescia)	»	15 —
Consolidato 5 %	222345 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà alla Cappellania istituita dal fu Pietro Paolo Scala. Vincolata . . . . Per l'usufrutto a: Scala Gennaro di Gaetano, sua vita durante, domiciliato in Napoli .	»	240 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	464157	Villavecchia dottor Lorenzo di Perpetuo, domiciliato in Ottiglio Monferrato (Alessandria). Vincolata . . . . L.	225 —
Consolidato 5 %	365630	Polimeni Antonino fu Valerio, domiciliato a Messina. . . . . . »	25 —
»	384474	Intestata come la precedente . . . . »	65 —
Consolidato 3.75 %	365323	Comune di Fiumedinisi (Messina) . . . . »	795 —
»	175265	Marchetti Luigia fu Giuseppe, vedova di Majone Gaudenzio, domiciliata ad Ivrea. Vincolata . . . . »	75 —
»	124246 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Panebianco Gregorio fu Antonino, domiciliato in Messina . . . . » Per la proprietà a: Panebianco Michele e Mery di Gregorio, minori, e figli nascituri di quest'ultimo sotto la di lui patria potestà, domiciliati in Messina.	420 —
Consolidato 5 %	649786	Betta Giovanni Battista di Germano, domiciliato in Brescia. Vincolata . . . . »	10 —
Consolidato 3.75 %	291 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Savona (Genova) . . . . »	3 75
»	2077 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	37 50
»	1598 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
»	935 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	150 —
»	1393 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . »	150 —
»	1394 Certificato misto	Damiani Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . »	150 —
»	1090 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	375 —
»	1091 Certificato misto	Intestata come la precedente . . . . »	375 —
»	538240	Sorlini Stefano fu Faustino, domiciliato a Brescia. Vincolata . . »	225 —

Roma, 31 gennaio 1911.

Per il capo sezione	*Per il direttore generale*	*Per il direttore capo della 1ª divisione*
G. CAPPELLO.	GARBAZZI.	MANNI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 febbraio 1911, in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 febbraio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,80 09	101,92 59	103.37 98
3 1/2 % *netto*	103.48 12	101,73 12	103.08 47
3 % *lordo*	70,53 33	69,33 33	69.66 08

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Proroga del XVI concorso ad assegni ed a borse di pratica commerciale all'estero.

Il termine utile per la presentazione delle domande coi documenti relativi per l'ammissione al concorso ad assegni e borse di pratica commerciale all'estero, bandito il 12 dicembre u. s. (1), è prorogato al 28 febbraio p. v.

Roma, 12 gennaio 1911.

Il ministro
RAINERI.

(1) V. *Gazzetta ufficiale* del 26 dicembre 1910, n. 299.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 10 febbraio 1911

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunica un Messaggio del presidente della Camera dei deputati, il quale trasmette sette progetti di legge, già approvati da quel ramo del Parlamento, per tombole telegrafiche.

Commemorazione del senatore Di Marzo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Un doloroso annunzio debbo comunicarvi: la morte del senatore Donato Di Marzo, avvenuta la scorsa notte alle 24 in Napoli.

Nato in Tuto, nella provincia di Avellino il 7 agosto 1840, ancor giovane erasi acquistata la generale fiducia, ed aveva in Avellino adempito lodevolmente pubblici incarichi. Eletto deputato dal 1° collegio di Avellino nel 1882, e riconfermato, tenne il mandato dalla 15ª alla 18ª legislatura, prendendo pregiatissima parte ai lavori della Camera nelle Giunte e Commissioni, ed alle pubbliche discussioni. Deciso a ritirarsi dalla vita politica, si congedò dai suoi elettori con la lettera del 10 maggio 1895; dicendo: « La soddisfazione morale, che io mi ho è quella di potervi restituire immacolato il mandato... Vi lascio senza rancori e senza rimorsi, con la fiducia nell'animo di sapere sempre più salda la grandezza della nostra Italia, di veder voi sempre più concordi nel pensiero del bene comune ».

Nominato senatore il 25 ottobre 1896, anche fra noi acquistò affetto, stima ed autorità con il nobile carattere, con gli atti e con la parola. Anche qui fu diligente e profittevolissimo negli Uffici e nelle Commissioni; relatore studioso, oratore efficace di molti argomenti legislativi e di taluni degli importanti. Fu membro operoso e giudizioso della Commissione d'inchiesta per la marina militare, che fu creata il 5 marzo 1904.

Fu amante ed intelligente de' telefoni e delle economie militari intorno a cui scrisse. La nostra Commissione di finanze lo teneva membro stimatissimo e carissimo: tanto che, avendo egli mandato le sue dimissioni per lutto domestico nel 4 dello scorso dicembre il Senato nella seduta del 7 stesso mese deliberò di non accettarle e di pregarlo a ritirarle, dandogli invece un congedo; di che egli gratamente ringraziò.

Ora, quanto amara ci sia la sua perdita così improvvisa, non so esprimere; e lagrimandone volgo l'ultimo addio allo spirito del collega ed amico diletto; scrivo il suo nome fra quelli, di cui più viva serberemo la memoria (Approvazioni).

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A nome della Commissione di finanze esprime il più vivo dolore per la perdita del senatore Di Marzo, collega pregiato e carissimo.

Prega il presidente di voler mandare alla famiglia dell'estinto le condoglianze profonde del Senato (Approvazioni).

MAZZIOTTI. La notizia della morte del senatore Di Marzo ha prodotta la più dolorosa sorpresa in quanti lo amavano e lo stimavano.

Egli ebbe compagno l'estinto nell'altro ramo del Parlamento.

Modesto, schivo d'onori, l'on. Di Marzo prestò sempre la sua opera per il pubblico bene, specialmente per il buon andamento dell'amministrazione dell'esercito e della marina, dando contributo prezioso d'idee e di osservazioni.

Prega anch'egli che siano mandate alla famiglia ed alla città natale le condoglianze del Senato (Approvazioni).

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Per chiarezza d'ingegno, per dottrina, per servizi resi al Parlamento, il senatore Di Marzo lascia ottima memoria di sè, e il Governo [illegible] cia alle nobili parole pronunziate dal presidente e dai [illegible] nali e Mazziotti (Approvazioni).

Seguito della discussione sulle proposta [illegible] e CIII - Documenti).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri è sta[illegible] proposte di riforma del Senato.

ROUX. Non può cominciare a parl[illegible] reverente alla memoria del senator[illegible] sarebbe stato prezioso nella discuss[illegible]

Crede che il discorso del senator[illegible]

pronunziato il 6 maggio, per combattere la nomina della Commissione che ha presentato le proposte di riforma.

Vero è che il 6 maggio si accettò senz'altro la opportunità della discussione, ritenendo che la questione fosse abbastanza matura.

Questa opportunità sentì il Governo quando il 28 aprile fece le sue dichiarazioni, e di tale opportunità la Corona stessa prendeva l'iniziativa rinunziando alla prerogativa per la nomina della presidenza.

È d'accordo col senatore Bonasi che lo Statuto non debba essere considerato come le colonne d'Ercole; riconosce giusta la espressione del relatore della Commissione, il quale lo ritiene solo un limite per non tornare indietro.

Afferma che, se è prudente non riformare lo Statuto, è anche prudente metterlo in relazione con i tempi progrediti.

Accenna alle modificazioni che in via di fatto lo Statuto ha subito in questi ultimi anni.

Con una frase dello stesso senatore Scialoja, potrebbe rispondere che l'indifferenza dell opinione pubblica è prova di fiducia verso il Senato, poichè l'opinione pubblica è convinta che il Senato saprà provvedere alle riforme necessarie; ma preferisce affermare col senatore Bonasi che le riforme politiche debbono essere meditate e fatte in tempi di calma, senza pressioni

Non crede esatta l'asserzione che non vi sia stata alcuna manifestazione dell'opinione pubblica.

Ricorda le discussioni avvenute sulle funzioni del Senato; rileva che il Senato e la Camera, pur rappresentando, questa l'impulsività, e l'altro la moderazione, debbono procedere insieme, ed insieme cooperare al pubblico bene.

Il Senato deve conservare il suo carattere politico, non può isolarsi dal paese, ma tener conto della opinione pubblica.

Accenna alla scarsa partecipazione del Senato al Governo, osservando che spesso si diventa senatori perchè ministri, e non ministri perchè senatori (Commenti).

Esaminando la relazione Arcoleo dice che in essa sono esposte le varie cause della decadenza del Senato, e si sono dimostrate le necessità di questa riforma.

Vari rimedi furono proposti dalla maggioranza della Commissione e dal membro dissidente senatore Rossi.

Si è detto che alcuni rimedi stavano in mano del Senato, il quale ha pure il diritto di respingere le leggi, di resistere al Governo e di modificare il regolamento; ma tutto quello che riguarda il riordinamento interno non può bastare a mantenere il Senato a contatto con le correnti attive della Nazione.

L'oratore ricorda qui le varie proposte della maggioranza della Commissione e del senatore Rossi; e rileva che quando la stessa minoranza della Commissione si adopera per far introdurre qualche modificazione nella costituzione del Senato, è evidente che qualche cosa occorre fare.

Quanto alla interpretazione che si vuol dare all'art. 10 dello statuto, osserva che molte volte le ragioni politiche si impongono alle ragioni di competenza; e una volta stabilita la precedenza del Senato nella discussione di alcune leggi, si corre il rischio di toccare alla iniziativa delle proposte parlamentari, perchè, se certe leggi si devono discutere prima in Senato, si menoma il diritto d'iniziativa della Camera dei deputati su determinati argomenti.

Quanto alla limitazione del numero dei senatori, che dovrebbe
alterazione possibile della maggioranza, e quindi della
osserva che il senatore Scialoja ha detto che
il Governo la potestà di dirimere con-
ati e il Senato.
a che ci sono e ci furono questioni
disaccordo con la Camera elettiva,
questa abbia approvato.
nentare il numero dei senatori,
me avvenne per la legge sul ma-
e quando questo con la sua risposta dia ragione alla Camera, il Senato non può non inchinarsi al voto del paese.

Quanto alla limitazione del numero che si vorrebbe fare anno per anno, dichiara di preferire la limitazione pura e semplice, perchè il limite annuale dei senatori da eleggersi, significa accogliere quella limitazione del numero chiuso, che non si vorrebbe in omaggio alla lettera dello Statuto.

Rileva come, secondo la Commissione, dovrebbero esserci tre metodi per la nomina dei senatori; nomina regia, elezione dei rappresentanti della cultura fatta dalle Accademie, elezione di ex-deputati e di censiti, fatta da un collegio elettorale.

L'oratore trova questo sistema non accettabile, e domanda che cosa significherebbero questi tre gruppi; si avrebbero senatori di nomina regia, si avrebbero rappresentanti solo della cultura e rappresentanti solo del voto popolare; quale di questi tre gruppi dovrebbe prevalere? Tale sistema potrebbe essere origine di discordie, di coalizioni, per cui molte deliberazioni avrebbero più carattere di classe, che non carattere politico.

Quanto alla nomina dei senatori, secondo le categorie, osserva che le categorie fissate dallo Statuto, rappresentano una condizione necessaria, perchè nel Senato entrino persone di grande cultura, e di grandi benemerenze; non sono costituite perchè nel Senato entrino solo i rappresentanti delle varie categorie.

Non può accettare poi la proporzionalità tra le varie categorie, perchè si finirebbe con l'avere in Senato dei buoni tecnici, dei competenti legislatori, ma non un corpo veramente politico.

Sulla proposta del senatore Rossi per cui si ridurrebbero da 150, quanti sono oggi, a 40 i funzionari nel Senato, osserva che finora tale categoria di persone non ha dato luogo ad inconvenienti, anzi ha prestato ottimi servigi. Non comprende quindi il perchè se ne voglia ridurre di tanto il numero; e sull'altra proposta circa la incompatibilità, dichiara di non poterla accettare per la dignità del Senato.

Si comprendono le incompatibilità stabilite per la elezione dei deputati, perchè il corpo elettorale popolare non potrebbe distinguere i compatibili e i non compatibili, ma tale criterio non si può estendere al Senato; si verrebbe così a privare il Parlamento di uomini competentissimi, si verrebbe così a creare una specie di categoria di sospetti, il che equivarrebbe a far dubitare del Senato.

Dichiara di aver sempre pensato che una vera riforma, se non oggi, un giorno sarà necessario introdurre nella costituzione del Senato.

Si è lamentato qualche volta che un bisogno urgente, che un'ondata passeggiera di passione politica, possa mandare al Parlamento una maggioranza effimera, la quale può creare dei senatori; ora è meglio che questi siano nominati da un collegio ristretto, da elettori che formino un corpo elettorale, scelto con speciali garanzie.

Domanda al senatore Scialoja, il quale diceva che 210 dei 283 senatori attuali sono nominati per elezione di secondo e di terzo grado, perchè scandalizzarsi se a questi 210, se ne aggiungeranno altri 50 o 60 eletti da corpi competenti?

Se l'elezione dei senatori fosse demandata a collegi elettorali politici, d'accordo col senatore Scialoja direbbe, che se una Camera sola è cattiva, due uguali sarebbero pessime, ma qui non si tratta di fare una Camera cattiva come la prima (Mormorii — Interruzioni — Si ride).

A chi lo interrompe dice che spera non si vorrà credere che egli intenda parlare della Camera dei deputati, egli parla di quella Camera unica accennata dal senatore Scialoja la quale, quando fosse sola, sarebbe una cattiva Camera, mentre è oggi ottima, perchè ha la cooperazione della Camera alta (Mormorii).

Esposto il concetto di un Senato elettivo, non presenterà proposte precise, ma si limiterà ad invitare il Governo ad introdurre il principio della elettività nella costituzione del Senato.

Ammette anche la elettività a vita, sebbene convenga col senatore Scialoja che la elettività importi decadenza e rinnovazione; ma

l'accetta, perchè crede che con maggior ragione possa durare l'ufficio di senatore per tutta la vita, per chi fu nominato da un corpo elettorale scelto, che non per chi fu nominato da un Ministero effimero.

Egli non è di quelli che temono di fare il primo passo; perchè l'uomo saggio fa il primo ed anche il secondo passo, e sa fermarsi, quando creda pericoloso seguitare ad andare innanzi. Peggio è star fermi, quando tutti progrediscono, peggio è fermarsi e credere che stando fermi si possa arrestare coloro che progrediscono.

La frequenza dei senatori a questa discussione, il calore che vi hanno portato i due primi oratori, l'interesse che la nazione prende a queste sedute del Senato, l'assistenza che gli organi dell'opinione pubblica prestano a questa assemblea, tutto ci dimostra che è questo un momento solenne per il Senato, che non dovrà ritornare, dopo queste degne adunanze, all'atonia e alla immobilità (rumori e interruzioni), che il Senato saprà mostrare al paese quanto esso sia conscio della propria autorità, e del proprio progresso, e che non vorrà mai, dopo queste discussioni, che si scriva sulle sue porte che l'accademia è finita, che l'accademia fu (Commenti).

MAZZIOTTI Si associa al saluto che ieri il senatore Scialoja, iniziando questa importante discussione, rivolse al presidente del Senato ed alla Commissione; e crede di rendersi interprete dell'unanime sentimento dell'assemblea, esprimendo la comune riconoscenza ai singoli componenti di essa Commissione, la quale ha riferito con la più grande sollecitudine sopra il grave e difficile problema.

Si può discutere intorno ai concetti generali ed alle particolari proposte riflettenti un argomento sì delicato e complesso, ma tutti sentono profonda ammirazione per il lavoro diligente e sollecito della Commissione, e per la relazione del senatore Arcoleo, che è uno dei più splendidi documenti parlamentari che altamente onorano il Senato (Bene).

Prima di entrare nel merito della questione, accenna alle vicende cui ieri alluse il presidente; e ricorda che l'on. Luzzatti nella seduta del 28 aprile 1910, presentando all'Assemblea il nuovo Gabinetto, accennò alla riforma del Senato.

Fu un atto nobile, cortese e deferente verso il Senato, il quale troncava le esitazioni e le incertezze che si segnalarono altre volte, quando si parlò della riforma del Senato, e l'alta Assemblea deve essergliene grata.

Non esamina le varie proposte della Commissione, nè quelle dell'on. Rossi; poichè crede che un esame particolare di tali proposte, si potrà fare dopo chiusa la discussione generale.

Ora conviene soltanto esaminare la questione nelle sue linee generali.

Accenna quindi alle varie tendenze che si sono già manifestate nella discussione ed all'ordine del giorno del senatore Scialoja.

Tre tendenze si sono delineate: la prima favorevole alle proposte della Commissione, e specialmente al metodo elettivo di una parte dei senatori, anzi ad un metodo completamente elettivo, e questa tendenza è rappresentata dal senatore Roux; la seconda si è manifestata nel senso di non credere opportuna alcuna riforma; la terza finalmente è una tendanza media, ed è rappresentata dall'ordine del giorno del senatore Bonasi, a cui l'oratore ha posto la sua firma.

Quest'ultima tendenza esclude le innovazioni radicali; ammette invece provvedimenti ispirati al concetto di disciplinare l'applicazione dello Statuto, nel fine di rinvigorire l'autorità e la efficacia politica del Senato.

Il metodo elettivo applicato alla elezione dei senatori desta nell'oratore gravissimi dubbi; ed in ciò è d'accordo col senatore Scialoja, alle cui idee aggiunge brevi osservazioni.

La Commissione non propone di adottare completamente il metodo elettivo, ma solo per alcune categorie, in guisa che si avrebbe una parte di senatori per nomina regia, ed una parte per designazione di categorie di elettori.

Questo metodo ha l'inconveniente di stabilire una disuguaglianza tra i senatori, in ragione della loro differente origine.

L'oratore crede che questa diversa origine non potrebbe che dar luogo a perturbamenti, e soggiunge che la diversità di nomina incontra presso alcuni senatori qualche ripugnanza.

Inoltre tale sistema creerebbe anche disuguaglianze tra gli elettori, che sarebbero divisi in varie categorie; anzi tra gli stessi cittadini, di cui alcuni eleggerebbero solo i deputati, ed altri, oltre ai deputati, eleggerebbero anche i senatori.

Ora, una tale disuguaglianza tra i cittadini è in aperta contraddizione con le disposizioni statutarie.

A proposito del sistema elettivo per la nomina dei senatori, si è citata l'autorità di Cavour: e l'on. Arcoleo richiamò nella sua relazione le eloquenti parole, con cui il Cavour sosteneva la tesi del Senato elettivo.

Senonchè bisogna considerare che il Cavour parlava nel 1848, all'alba del nostro risorgimento, e propugnava il metodo elettivo per la nomina dei senatori in un tempo, in cui le lotte elettorali erano nobilissime e feconde.

Ora noi non siamo nelle identiche condizioni; purtroppo mancano i partiti politici, manca ogni feconda lotta politica; non vi sono che lotte sterili di persone, più che di idee. Ed a correggere i costumi elettorali odierni, sono intervenuti disegni di legge che attendono l'esame del Parlamento.

Questa condizione di cose non incoraggia certo ad allargare il criterio elettivo alla nomina dei senatori.

Ma, col metodo elettivo, proposto dalla Commissione, si verificherebbe qualche cosa di singolare; si dovrebbero eleggere i senatori per mezzo di categorie di elettori, formate dai censiti, dai professori, e via dicendo.

Ciascuno degli individui componenti tali categorie, crederebbe di avere titoli eguali a quelli degli altri appartenenti alle categorie stesse, e ne avverrebbe che la lotta elettorale si svolgerebbe sopra un terreno molto aspro.

E la maggior parte dei senatori conviene in questo concetto; alcuni per ragioni di metodo, altri per ragione di opportunità.

E parla della seconda tendenza, quella ostile alle riforme.

Il senatore Scialoja ammise che il Parlamento abbia giuridicamente il diritto di modificare la costituzione dello Stato. Ma qui deve considerarsi la questione della opportunità politica, disse il senatore Scialoja, e sollevò la pregiudiziale politica, dimostrando che nel paese manca una corrente di opinioni che reclami la riforma del Senato.

Purtroppo nel paese mancano vigorose correnti di pubblica opinione, perchè non vi sono partiti che sollevino queste questioni.

Le sole correnti che si agitano il paese, sono prodotte da piccole minoranze, scarse di numero, ma intraprendenti ed audaci, che vogliono far credere di rappresentare la maggioranza del paese; sono prodotte dai partiti popolari o da moti che mirano al miglioramento di alcune classi d'impiegati o di agenti dipenti dallo Stato.

Mentre dominano queste correnti ed in attesa di altre, l'opera del Parlamento si dovrebbe allora restringere soltanto a migliorare gli stipendi degli impiegati e le condizioni dei ferrovieri.

Il senatore Scialoja disse che non vi è bisogno di riformare il Senato, perchè non vede ragione che consigli la riforma, e perchè il Senato raccoglie quanto vi è di più elevato nel paese, nella scienza, nella magistratura, nell'esercito, nell'arte. Si associa in questo a lui, e riconosce le grandi benemerenze che il Senato si è acquistato sia nei momenti lieti, sia in dolorose vicende.

Ma la questione va posta in termini diversi. Ha il Senato nella vita pubblica del paese, quella influenza e quella autorità che dovrebbe avere? Non accenna allo scarso interesse con cui la stampa si occupa dei lavori del Senato, ma non osa esprimere il suo giudizio; si appella a quello di uomini molto autorevoli, la cui voce spesso risuonò in quest'aula con efficacia.

E ricorda un ordine del giorno approvato dal Senato il 1° luglio 1887 in una solenne tornata, nella quale erano presenti i senatori Saredo, Vitelleschi, Alfieri ed altri autorevolissimi, col quale ordine

del giorno si diceva che occorrevano proposte concrete per dare efficacia alle disposizioni dello Statuto, relative alla costituzione del Senato, e per rinvigorirne l'azione.

Analoga opinione espresse l'on. Luzzatti il 6 maggio scorso, in occasione dell'interpellanza del senatore Arcoleo; disse cioè, che alla riforma della Camera dei deputati deve corrispondere una più intensa azione ed autorità del Senato, le cui funzioni debbono essere rinvigorite, secondochè si allarga la partecipazione degli elettori per la costituzione dell'altra Camera.

E la Commissione nella sua relazione ha scritto queste parole:

« Non basta il sentimento del dovere, la fama e la gloria nella sfera scientifica o letteraria, l'eletta schiera di uomini eminenti che epiloga la storia del nostro risorgimento. Sono energie individuali che non ritemprano un corpo politico, se manca l'intimo rapporto con le varie classi sociali. L'ingegno, il rango, la dottrina sono forze spesso unilaterali, non forza collettiva di assemblea ».

E più oltre:

« Certo non può negarsi un senso di malessere, quale che sia il nome che assume: fiacchezza, sfiducia o decadenza ».

La relazione è opera concorde, unanime di tutta la Commissione, presieduta dal senatore Finali, decano dei senatori, e la Commissione non avrebbe esposto un simile giudizio, se non fosse convinta che risponde alla verità.

Non deve ricercarsi il difetto nel poco valore degli uomini; e, se nonostante il valore dei senatori, che rappresentano quanto v'è di meglio nel paese, il difetto esiste, ciò non può dipendere che da inefficacia, insufficienza degli ordinamenti.

Ciò che ha detto serve anche a spiegare l'indifferenza del paese alla questione della riforma.

Non condivide il timore messo innanzi dal senatore Scialoja, circa le conseguenze pericolose, rivoluzionarie a cui si potrebbe andare incontro in avvenire, qualora si toccasse oggi lo Statuto.

Ha grande fiducia nel buon senso del paese, nell'equilibrio mentale del popolo italiano, nella virtù di assimilazione delle istituzioni.

Accenna alla evoluzione di partiti che da rivoluzionari sono diventati riformisti, rientrando nell'orbita delle istituzioni......

SCIALOJA. È lo Statuto che resiste.

MAZZIOTTI. Risponde all'interruzione del senatore Scialoja, dicendo che non bisogna illudersi che il sentimento di venerazione verso le istituzioni del nostro paese possa essere condiviso dai partiti sovversivi; questi, qualora avessero il sopravvento, non avrebbero difficoltà di rompere le barriere.

Parla dell'ultima tendenza rappresentata dall'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Bonasi ed altri, svolto ieri dal proponente.

Rileva che questa tendenza vuole alcune disposizioni che possono riuscire utili all'autorità del Senato.

Dei particolari sarà il momento di occuparsi quando sarà chiusa la discussione generale.

Ora egli si limita ad esporre un suo concetto: lo Statuto non può aver condensate tutte le norme; ha stabilito solo i principii della vita costituzionale; per lo svolgimento e l'applicazione di essi occorrono norme; ed appunto si propone dal senatore Bonasi e dagli altri sottoscrittori dell'ordine del giorno, che siano date queste norme, che sieno disciplinati i concetti dello Statuto.

A proposito della limitazione del numero, il senatore Scialoja ha messo innanzi l'ipotesi di un conflitto, affermando che unica soluzione in tal caso sarebbe quella che il Senato chinasse il capo dinanzi all'altro ramo del Parlamento; ma l'oratore deve ricordare che la via maestra per risolvere il conflitto, è quella dell'appello al paese (Approvazioni).

Non è riuscito a farsi un concetto esatto e preciso dell'ordine del giorno proposto dal senatore Scialoja.

Si potrebbe affermare che l'ordine del giorno rappresenta tanto la tendenza ostile ad ogni riforma, quanto quella media, perchè, mentre i considerando ammettono l'utilità di adottare norme interpretative dello Statuto, si conchiude per passare all'ordine del giorno, il che significa il rigetto delle proposte della Commissione, ed il rinvio a tempo indeterminato del poderoso problema.

Invano quindi il Senato avrebbe applaudito le dichiarazioni del senatore Arcoleo nella seduta del 6 maggio, invano avrebbe nominata la Commissione, invano questa avrebbe studiato lungamente la questione e presentate le proposte.

Per spiegare il controsenso dell'ordine del giorno, bisogna tener conto che, quando questo vien sottoscritto da molti, ognuno cerca d'inserirvi qualche frase che risponda al suo concetto.

Afferma che è dovere del Senato verso sè stesso, e verso la Commissione, non fare una discussione accademica, ma esaminare e discutere ad una ad una le proposte della Commissione stessa.

Egli crede che la Commissione, pure avendo fatto un lungo studio sul sistema elettivo, debba essere convinta che vi sono difficoltà e ripugnanze per esso, e che non sia da applicare quel sistema parzialmente.

Conchiude esprimendo la fiducia che, ispirandosi ai suoi alti sentimenti di patriottismo, il Senato con un voto concorde aumenterà il suo prestigio e si metterà in grado di rendere nuovi servizi al paese (Approvazioni generali — Congratulazioni).

Presentazione di progetti di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta i due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1909-910.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911.

La seduta è sospesa (ore 17).

La seduta è ripresa (ore 17.15).

Presentazione di una relazione.

FOÀ. Presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, relativa al Collegio-convitto di Perugia per gli orfani dei sanitari italiani.

Ripresa della discussione.

PIERANTONI. Ricorda innanzi tutto come, appena entrato a far parte del Senato, fosse nominato segretario di una Commissione che doveva sollecitare dalla Corona la riforma del Senato, Commissione della quale facevan parte uomini eminentemente conservatori, fra gli altri il senatore Alfieri di Sostegno, il quale in un libro aveva propugnato la riforma del Senato, sostenendo che quando si aumenta il corpo elettorale conviene che l'assemblea non elettiva sia rafforzata.

L'oratore, obbedendo ad un alto dovere, esprime il suo concetto sul presente dibattito. Ha udito parlare con tanto calore, come se si discutesse effettivamente la riforma del Senato, mentre, come anche il presidente aveva avvertito, questa discussione non è che uno scandaglio perchè il Governo possa raccogliere giudizi e formarsi un concetto di una possibile riforma, e qualunque siano gli emendamenti e le proposte che verranno approvate, rimane integra l'iniziativa della Corona, come rimane integro in ogni senatore il diritto di fare obbiezioni, o di proporre emendamenti.

È questa la prima volta in cui, con la discussione pubblica, si fa una pubblica indagine sulla possibilità di una riforma della quale fu sentita la necessità fino dai primi albori dello Statuto.

Cita a questo proposito quanto scriveva allora Cesare Balbo, e dichiara di avere inteso con vera sorpresa accennare dal senatore Mazziotti alcuni dubbi sul pensiero che animavano il conte di Cavour, quando parlava della costituzione delle Camere deliberative.

Rileva poi che nessuno può negare che il Senato possa chiedere la correzione dell'art. 33 dello Statuto, perchè in tutti i paesi costituzionali, anche in Inghilterra, tutto può farsi quando vi sia l'unione fra le Camere ed il Re, e la onnipotenza parlamentare fu riconosciuta anche presso di noi dal Peruzzi, da Emilio Broglio, dal Sacedo e da altri uomini eminenti.

Ricorda la prima modificazione allo Statuto, il quale stabiliva che la bandiera della patria dovesse essere la bandiera azzurra dei Savoia, mentre invece divenne poi la bandiera tricolore che i nostri martiri valorosi difesero sui campi di battaglia.

Non ritiene necessario ricordare al senatore Scialoja che la dottrina della onnipotenza parlamentare costò martirî e sangue.

Il 15 maggio avvenne perchè il Borbone voleva imporre ai deputati un giuramento col quale si obbligavano a non voler mai toccare lo Statuto, ed una protesta contro il Borbone fu scritta da Antonio Scialoja, che patì il carcere e l'esilio.

Ricorderà, per rassicurare l'animo di chi potesse preoccuparsi che egli sia un rivoluzionario, che volle sempre integro il rispetto alle istituzioni parlamentari, e che sempre combatterà a viso aperto le passioni partigiane.

A questo proposito rammenta, come, quando fu introdotto lo scrutinio di lista, il rappresentante di Macerata non volle alla Camera dei deputati giurare fedeltà allo Statuto, perchè, diceva, era entrato in Montecitorio per volontà del popolo; e l'oratore, allora deputato, il giorno dopo, presa la parola sul processo verbale, ricordò che Cantù ed altri erano stati messi fuori della Camera, perchè avevano voluto condizionare il loro giuramento. Venne poi la legge che dichiarò decaduto dal mandato chi non avesse prestato giuramento in un determinato tempo.

Avverte che le riforme allo Statuto non possono uscire dall'ordine costituzionale, e ricorda che Cavour disse che le assemblee che non prendono origine dalla vita nazionale, non hanno grande fortuna.

Rileva che il senatore Scialoja ha affermato che lo Statuto è una imitazione, in quella parte che riguarda l'ordinamento del Senato, della riforma della Carta di Carlo X, fatta quando fu proclamato Re di Francia Luigi Filippo.

Dimostra come prima ancora della rivoluzione del 1789, gli Stati Uniti avessero adottato il sistema bicamerale, sistema che di là poi passò in Francia, e quindi negli altri paesi.

Dalla Carta di Luigi XVIII fu istituita la Camera dei pari, che cadde sotto l'ira del popolo e della rivoluzione, e quando Luigi Filippo fu proclamato Re, i grandi riformatori si trovarono dinanzi alla necessità di dare forma alla Camera del Senato, e nacque la costituzione, da cui i nostri grandi uomini, che composero la Commissione subalpina, attinsero il nostro sistema.

Il Senato è di nomina Regia e i suoi membri non possono essere scelti che in determinate categorie. Ma esso ha il diritto rigido e severo di esaminare i titoli di nomina dei suoi membri. E non mancano esempi di senatori che non accettarono il mandato, e della suprema autorità del Senato nel vedere se i nominati fossero degni di appartenervi.

Ricorda che per la nomina dei senatori ciascun ministro fa le proposte pei candidati, secondo la sfera d'azione e le attribuzioni del proprio Ministero, e, solo quando nel Consiglio dei ministri vi è l'unanimità dei voti, si propongono le nomine alla Corona.

Non è il caso di discutere l'azione personale del Re nella nomina dei senatori, perchè il Re è coperto dalla responsabilità dei ministri, ma certamente il Re può suggerire dei nomi.

Accenna alle funzioni delle due Camere ed osserva che se alla Camera dei deputati è data la precedenza per le leggi di bilancio, di tasse e di leva, il Senato ha la prerogativa dell'Alta Corte di giustizia.

Dice che la base fondamentale del sistema parlamentare risiede nella divisione dei poteri e che i plebisciti hanno aumentato gl'inconvenienti che ora si notano nell'azione del Senato, allargando la base della nomina dei senatori, per ciò che si riferisce a talune categorie.

Rileva che i magistrati, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti, i generali dell'esercito e dell'armata, i professori, che fanno parte del Senato, sono spesso posti nell'imbarazzo tra la scelta dell'adempimento dei loro speciali doveri e di quelli di senatore.

Di qui la necessità che il Senato sia diviso in due ore: la prima in cui si discutono i disegni di legge e la seconda in cui si attendono questi senatori impiegati, perchè vengano a completare il numero legale per le votazioni (Interruzione del senatore Lucchini).

PIERANTONI. Il senatore Lucchini dice che questo avviene anche nell'altro ramo del Parlamento; ma se un inconveniente si verifica in una delle Camere, non c'è ragione perchè debba avvenire anche nell'altra.

Se ci troviamo sì fronte a queste difficoltà per far funzionare il Senato, appare evidente la opportunità di una riforma, alla quale da molti anni si pensa; e l'on. Luzzatti, per avere con la sua iniziativa sottoposta al nostro esame l'alta e delicata questione, lascierà nella sua vita una pagina di cui si potrà lodare.

Dichiara di non poter ammettere l'esistenza dei senatori a vita che non abbiano responsabilità politica.

Crede che per riformare, si potrebbe ricorrere al sistema francese e belga e non a quello misto.

La proposta della Commissione gli ricorda il Giappone dove vi è una parte elettiva e un'altra non elettiva nel Senato.

Qualora poi si volesse imitare il sistema dell'Inghilterra e di altri paesi, ed i senatori sedessero secondo le categorie e i partiti, si vedrebbero vuoti molti banchi.

Conclude che egli, volendo forza, autorità e disciplina nel Senato ed equilibrio nelle due Camere, si è mostrato grande conservatore, e che a coloro i quali si contenterebbero che il Senato rimanesse nello Stato presente, egli risponde solo che ha parlato ispirandosi ai suoi principii, ai quali riman sempre fedele, obbedendo alla sua coscienza (Approvazioni; congratulazioni).

VERONESE. Prima di parlare egli vorrebbe che il senatore Scialoja facesse delle dichiarazioni sull'ordine del giorno, per chiarire il punto fondamentale, quello cioè, se egli creda che si debbano discutere le proposte della Commissione, oppure si debba discutere in modo generale, non entrando in merito delle proposte stesse, lasciando al Governo di proporre i provvedimenti.

FINALI, presidente della Commissione. Crede opportuno chiarire un equivoco: quando si dice di passare alla discussione, egli intende che si debba discutere e votare.

SCIALOJA. Si è meravigliato nel sentir combattere idee ed opinioni da lui non espresse.

Ripete che il suo concetto non è stato quello di voler impedire la discussione, anzi gli pare di essere stato chiaro nell'esprimere l'idea che si dovesse discutere ampiamente e profondamente, come richiede la dignità dell'assemblea.

Dichiara nuovamente che, se qualche parola dell'ordine del giorno non risponde perfettamente al suo concetto, è disposto a mutarla con altra più propria.

Esprime la sua opinione personale che le proposte a cui si dovrebbe pervenire dopo la discussione, possano essere diviso in due categorie: una che comprenda quelle fondamentali, d'innovazioni sostanziali che richiederebbero deroga al contenuto delle disposizioni statutarie; l'altra che comprenda proposte di ordine minore, che eventualmente potrebbero formare oggetto di un disegno di legge o di modificazioni al regolamento del Senato, o d'intesa atta a stabilire buone consuetudini per l'avvenire.

Ma gli sembra che il Senato, dopo avere discusso ampiamente, non possa convenientemente spingersi fino a votare favorevolmente o contrariamente su proposte concrete, tali che potrebbero formare il contenuto di un disegno di legge.

Per spingersi tanto oltre converrebbe tenere gran numero di sedute, facendo perdere così efficacia all'alta discussione su importanti punti di diritto costituzionale.

Secondo l'oratore, la presente discussione non dev'essere che una affermazione dignitosa del Senato di fronte al paese; una divisione su punti secondari menomerebbe il consenso su quelli principali.

Esprime l'opinione personale che gli sembra che il presidente del Consiglio, quando si rivolse al Senato non chiese voti determinati,

ma indicazione d'indirizzo, il quale potesse essere da lui convenientemente interpretato con tutta la libertà, come risultato della discussione.

Qualora il Senato concretasse soverchiamente tale indirizzo con voti, da essere tradotti in disposizioni di legge, farebbe opera sconveniente verso sè stesso, verso il Governo e verso la Camera dei deputati, e si troverebbe moralmente in condizione non regolare, di fronte al progetto di legge quando venisse in discussione.

Anche il Governo e la Camera dei deputati si troverebbero in condizioni difficili.

Crede quindi che il Senato debbasi limitare a dichiarazioni indeterminate, a cui la chiarezza debba essere data dall'interpretazione del Governo.

E, per non riprendere poi la parola, dichiara che materia di questa discussione non possono essere solo le proposte della Commissione nella sua maggioranza, nè soltanto quelle della minoranza, ma anche le singole proposte che dallo studio individuale dei senatori possono essere presentate.

E per dar l'esempio della larghezza del suo pensiero, ricorda come, tra le proposte della Commissione, occorra fare una distinzione per un delicatissimo argomento. Intende parlare della proposta che la Commissione fa relativamente alla nomina del presidente e dei vice-presidenti del Senato, materia che si presenta alla discussione in modo totalmente diverso da tutte le altre proposte, che sono frutto di quello studio che il Senato deriva alla propria Commissione.

Quella proposta fu fatta in una forma specialissima dal presidente del Consiglio, il quale in quel giorno solenne parlò in una qualità particolarissima, perchè parlò dichiarando al Senato il pensiero della Maestà del Re.

Egli non interrogò il Senato, annunziò al Senato una deliberazione di Sua Maestà il Re, dichiarando che il Re, nell'esercizio dell'alta funzione defertagli dallo statuto di scegliere per decreto il presidente e i vice-presidenti del Senato, intendeva chiedere a quest'Assemblea la designazione.

Questa dichiarazione, fatta in nome di S. M. il Re, dal supremo magistrato d'Italia, ha tutto il valore costituzionale di un Messaggio; al quale il Senato deve una risposta, ed in questo caso una risposta concreta; e non si può rispondere dal Senato se non prendendo deferentemente, come si conviene per una dichiarazione di Vittorio Emanuele III, atto di essa.

La Commissione, nel trattare questo punto, fa un passo ulteriore, e ritiene che dovrebbe tradursi in legge questa proposta.

All'oratore invece sembra che il Senato non possa fare altro che dichiarare che, se il Re, del consiglio del Gabinetto responsabile, crede di dover prendere l'iniziativa di una legge, esso è pronto a fare il proprio dovere; non ritiene nè conveniente andare oltre, per non fare un atto che potrebbe presupporre quasi una diffidenza circa l'esecuzione della fatta promessa.

Veda il Gabinetto, veda l'alto costituzionalista che ne è a capo, se questa proposta non debba, anche facendo un passo ulteriore, tradursi in una legge; lo giudichi con tutta la libertà; il Senato accoglierà con piena deferenza la proposta che il Gabinetto vorrà fare.

Per le altre proposte ripete che il Senato, nel concretare i propri voti, non potrà fare altro che voti generici, dichiarando di prendere in considerazione i progetti di legge che avessero carattere generale, non di presentare esso stesso, di sua iniziativa, una legge in proposito.

Le forme che dovranno assumere i concetti prevalenti potranno essere svariatissime, ma il concretare i concetti prevalenti non può che essere riservato all'apprezzamento sapiente, acuto ed elevato che dei risultati di questa discussione farà il presidente del Consiglio (Approvazioni).

ARCOLEO, relatore. Dichiara che egli, come relatore, è imputato della forma data alle proposte che formano oggetto degli apprezzamenti del senatore Scialoja, che ringrazia delle parole benevoli, pregandolo di maggiore benevolenza verso le risoluzioni della Commissione.

Esprime il timore di non aver compreso, e in questo crede di aver seguaci.

Prega il senatore Scialoja di non lagnarsi se ha intraveduto uno Scialoja fantastico e se vorrebbe mettere d'accordo lo Scialoja della seconda parte del discorso di ieri, con quello della prima.

Di questa differenza del resto il senatore Scialoja stesso si è accorto: lo dicono le sue parole, che raccolsero gli unanimi applausi, lo rilevò la forma sua cauta, dubitativa.

Raccogliendo le sue ultime dichiarazioni, sente il bisogno di dire che nessuna porta è chiusa alla discussione, perchè se ciò fosse, la discussione avrebbe dovuto chiudersi quando fu annunziata, all'ordine del giorno, la relazione.

Quindi non era temibile la sospensiva nella discussione.

Fa notare che l'on. Scialoja concede di discutere senza votare, avendo ieri, con fine ironia, deplorato le accademie; ma osserva che l'accademia discute senza votare (approvazioni), le assemblee possono votare anche senza discutere (approvazioni), perchè delle accademie è ragione d'essere il discutere, ma delle assemblee è ragion d'essere il votare (Approvazioni vivissime).

Il senatore Scialoja sente il bisogno di dire molti aggettivi, e di questi l'oratore qualcuno può combattere, ma non può combattere contro un avverbio, quando si dice cioè che i voti del Senato non dovranno essere soverchiamente concreti.

Il senatore Scialoja parla di proposte della Commissione, e l'oratore sfida chiunque a trovare nelle 70 pagine della relazione la parola *proposta*.

Nella relazione si parla di deliberazioni, di osservazioni, di ricerche, perchè la relazione non è stata fatta per discutere un disegno di legge, presentato dal potere esecutivo, ma per restituire all'assemblea il mandato affidato alla Commissione, restituzione che implica discutere e votare.

Nella relazione c'è anche la parola « risoluzione », parola che fu usata in Inghilterra il 18 marzo e il 17 novembre da due uomini, uno a capo dei conservatori, l'altro a capo dei liberali, i quali hanno presentato delle risoluzioni, cioè delle proposizioni, che avrebbero costituito poi per la Corona la materia da servire ad un determinato progetto di legge; risoluzioni che dovevano servire come principio informatore all'indirizzo da prendere nell'aspro conflitto fra la Camera dei comuni e quella dei Pari.

Si leggano le risoluzioni presentate nella relazione; le proposte verranno poi dall'assemblea.

Si obietta che a restaurare il prestigio e l'autorità del Senato, come corpo politico, si chiede di mantenere ferme la nomina vitalizia e la scelta delle categorie; nulla di meno impegnativo, quanto al limite del numero ed alla proporzione, quale che sia e come che sia.

Da ultimo nella relazione si dice che il Senato esprima questi intendimenti; venga il Governo, in dipendenza della regia prerogativa, e presenti le sue proposte al Parlamento; non si poteva essere nè più corretti, nè più logici.

Il senatore Scialoja ieri ha detto che si onora di essere senatore, e l'oratore dice che si onora di essere relatore; e per la dignità sua vuole che si voti, altrimenti non saprebbe nè cosa rispondere, nè cosa dire.

La Commissione è stata strettamente costituzionale, perchè quando si tocca anche a disposizioni statutarie, occorre l'atto solenne che ne sia garanzia, e questo atto solenne che ne sia garanzia, è stato invocato non per finzione, ma per procedere cauti, e spera che il senatore Scialoja finirà con l'essere d'accordo con lui.

L'oratore non distingue tra riforme maggiori e riforme minori, mentre il senatore Scialoja vorrebbe ammettere le riforme minori, ma a trattativa privata col ministro.

La Commissione non fa che esporre delle risoluzioni in nome di un mandato ricevuto dall'assemblea, e vuole essere giudicata da un voto, e questo vuole, non per amor proprio (perchè a ciò basterebbe

che le risoluzioni sue non fossero respinte) ma perchè tiene che sieno discusse e votate per la dignità sua, e per la dignità di quest'assemblea, che non potrebbe in un'altissima questione protrarre una discussione per dire che la via ampia è aperta a tutte le discussioni, ma che la discussione deve essere senza voto. (Vivi e prolungati applausi; congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle ore 19.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 10 febbraio 1911

Presidenza del vice presidente CARMINE.

La seduta comincia alle 14.10.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

DEL BALZO, commemora con nobili parole l'on. Donato Di Marzo ex-deputato e senatore, ricordandone le virtù e le benemerenze.

Propone che la Camera mandi le sue condoglianze alla famiglia dell'estinto e alla città di Avellino (Bene).

PRESIDENTE, a nome della Camera, e GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, in nome del Governo, si associano ai sentimenti espressi dall'on Del Balzo.

(La Camera approva la proposta dell'on. Del Balzo).

Interrogazioni.

GALLINO, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'onorevole Cermenati, circa la necessità dell'aumento del dazio d'entrata sulla barite caustica.

Dichiara che il problema, il quale è abbastanza complesso, è oggetto di profondi studi, dei quali sarà possibile conoscere sollecitamente il resultato definitivo.

CERMENATI, lamenta che l'Amministrazione senta il bisogno di tanti studi per una questione che è così semplice; e perciò invita il Governo a tutelare una buona volta, con provvedimenti pronti ed efficaci, l'industria nazionale (Approvazioni).

TESO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde all'on. Montemartini, circa gli acquisti e i pagamenti fatti all'estero dagli Istituti scientifici universitari.

Dichiara che per le norme vigenti in proposito, le fatture relative devono essere esaminate dal Ministero dell'istruzione pubblica, il quale, verificatane l'esattezza, provvede all'emissione di *chèques* da parte del Ministero del tesoro. Tali *chèques* sono poi rimessi ai fornitori per mezzo del Ministero degli affari esteri.

Essendosi però riscontrato che tale procedura dava luogo a dannose lungaggini, tanto che alcune Università avevano provveduto direttamente a detti acquisti e pagamenti, un disegno di legge, già presentato, disciplina la materia in modo più rispondente alle necessità delle provviste occorrenti ai nostri Istituti scientifici.

MONTEMARTINI osserva che le norme vigenti sono dannose e ingiustificabili, in quanto da una parte inceppano l'iniziativa degli Istituti scientifici e dall'altra gittano un'ombra di diffidenza sugli Istituti medesimi.

TESO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, ripete che il Ministero è convinto degli inconvenienti, ma che questi debbono essere corretti per legge.

Risponde quindi allo stesso onorevole Montemartini, circa il contegno delle autorità di fronte al convitto privato « Pio X » in Caserta.

Dichiara che, essendosi ordinata la chiusura di quell'Istituto per contravvenzione alla legge sull'istruzione, il direttore di esso ricorse al tribunale ed ottenne la revoca dell'ordinanza di chiusura. In seguito però a successiva condanna di quel direttore per un reato di cui fu riconosciuto colpevole, venne nuovamente ordinata la chiusura del convitto, la quale è ora un fatto compiuto.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, aggiunge che l'autorità ecclesiastica non aveva autorizzato l'intitolazione del collegio, e impose che fosse mutata.

MONTEMARTINI, si compiace dei provvedimenti presi dal Governo; ma deplora che siano stati presi con soverchio ritardo, tanto più che il proprietario del convitto era un individuo parecchie volte condannato (Bene).

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'on. Bonicelli, circa l'opportunità di elevare a questura l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza di Brescia.

Dichiara che tale provvedimento è riconosciuto necessario; e potrà essere attuato non appena lo permetteranno le condizioni del personale e le disponibilità di bilancio.

BONICELLI, prende atto della promessa; e raccomanda che sia attuata con la sollecitudine, che è reclamata dalle condizioni della pubblica sicurezza nella città di Brescia; tanto più che città di minore importanza sono già sede di questura.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno, ripete che il Governo riconosce l'urgenza e l'opportunità del provvedimento reclamato dall'on. Bonicelli.

Presentazione di relazioni.

AGNINI, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (771).

CIMATI, presenta la relazione sulla proposta di legge:

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo Garfagnana (772).

PAIS-SERRA, presenta la relazione al disegno di legge:

Riforma del ruolo organico del personale civile tecnico dei depositi di allevamento per i cavalli (667).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguita la discussione del disegno di legge: Modificazione all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale.

CANEPA, sostiene la convenienza di accordare ai ferrovieri maggiore ingerenza nell'ordinamento interno dell'azienda; ma l'esercizio deve lasciarsi allo Stato per la politica delle tariffe oggi altrettanto importante quanto la politica commerciale.

Insiste sulla necessità di non pregiudicare la sistemazione dell'azienda ferroviaria e di attendere il lavoro d'una Commissione, che dovrebbe prevalentemente essere l'espressione delle vive forze economiche del paese.

Supposto che si dovesse sperimentare il sistema delle quattro direzioni, una di esse dovrebbe aver sede a Genova, nodo delle provenienze internazionali da Torino, Milano e Ventimiglia ed emporio del movimento di merce più importante della penisola.

È pur necessario istituire un organismo ferroviario, esclusivamente dedito al porto di Genova, che, in unione al Consorzio, regoli il movimento nel porto e nel suo territorio prossimo.

Dimostra il bisogno urgente di provvedere almeno i quattromila carri annunziati dal disegno di legge perchè i carri scarseggiarono sempre e nell'ultimo quinquennio l'intensità del traffico è cresciuta più che il numero dei vagoni, sicchè ogni anno al mese di ottobre la crisi si fa più grave.

Venendo alle paghe dei ferrovieri, afferma doveroso migliorare più notevolmente le condizioni di quelli che si trovano ai gradini più bassi, aggiungendo almeno quatro milioni ai fondi proposti dal disegno di legge.

Afferma che i mezzi si debbono trovare, oltrechè nel contributo del tesoro, nello sfrondamento del parassitismo burocratico.

È contrario all'inasprimento delle tariffe, specialmente per i viaggiatori di terza classe (Bene) e per gli abbonamenti, ed alla soppressione degli abbonamenti radiali, con grave danno dell'economia nazionale ed incerto e magro frutto per l'azienda ferroviaria. (Benissimo).

Conclude invitando il Governo ad ascoltare la voce che viene da tutti i settori della Camera e ad accogliere i principali emendamenti proposti, facendo getto, se occorre, dell'articolo primo, ma assicurando l'approvazione della legge tanto attesa da un vasto numero di famiglie di poveri lavoratori. (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

RUBINI, premette che, in così grave questione, conviene prescindere da qualsiasi considerazione, che non sia meramente oggettiva, e soprattutto da qualsiasi considerazione politica (Approvazioni).

Si tratta, infatti, di dare un assetto definitivo all'azienda ferroviaria italiana.

Troppe incertezze, troppi mutamenti si sono avuti dal 1905 in poi, perchè sia possibile, senza il più grave danno del paese, ritornare ancora nell'avvenire sull'ordinamento ferroviario.

E dal 1905 molte illusioni si sono andate dileguando, relative all'utile netto dell'esercizio ferroviario. Le stesse prime previsioni dell'oratore, allora tacciate di pessimismo, apparisce ora come fossero soverchiamente rosee.

Sarebbe forse il caso di vedere se il principio dell'autonomia, su cui si fondavano tante speranze, non abbia contribuito a questi sconfortanti risultati finanziari.

Così all'eccessivo concetto di autonomia, cui si ispira l'Amministrazione ferroviaria, deve imputarsi se l'azione della Commissione parlamentare di vigilanza, della quale l'oratore faceva parte, rimase quasi totalmente paralizzata.

Nè al concetto vero di autonomia, che nell'interno organismo dell'Amministrazione si traduce in decentramento, hanno risposto le Direzioni compartimentali, talmente limitate nelle loro funzioni da divenire meri organi di trasmissione.

Dato questo precedente, l'oratore è scettico anche quanto alle Direzioni di esercizio, che non risponderanno al concetto di un vero decentramento, più di quello che non vi abbiano risposto le Direzioni compartimentali.

Le nuove Direzioni non saranno che un nuovo inutile organo di trasmissione di carte e di affari.

Perciò l'oratore è d'avviso che non convenga turbare profondamente, con una radicale riforma, l'ordinamento ferroviario, mentre la riforma stessa non migliorerà il funzionamento amministrativo e non darà, nella migliore ipotesi, che una cifra insignificante di economie.

Che se si vuole ad ogni costo addivenire a questo nuovo ordinamento, chiede allora che, almeno, si accolga la proposta sostitutiva presentata dall'on. Wollemborg, proposta alla quale l'oratore pienamente si associa.

(L'oratore riposa brevemente).

L'oratore, riprendendo il suo discorso, viene alla questione dell'acquisto dei carri.

Dimostra come sia possibile una più larga utilizzazione del materiale esistente e come perciò non risulti affatto giustificata la nuova maggiore spesa per la quale viene a crearsi un nuovo debito a carico del tesoro.

Afferma, invece, la necessità di dare impulso ai lavori per maggiori impianti e soprattutto per lo sviluppo dei binari di servizio, che soli possono permettere una maggiore utilizzazione dei carri (Approvazioni).

Per le esposte ragioni propone il rinvio dell'articolo primo del disegno di legge, dichiarandosi disposto a discutere ed approvare le altre disposizioni relative al miglioramento del personale.

E a questo proposito l'oratore, concludendo, rivolge vivo appello a tutto il personale ferroviario affinchè, conscio del sacrificio che lo Stato fa per corrispondere alle sue giuste esigenze, si dimostri pago dei benefici ottenuti e con zelo sempre maggiore cooperi al buon andamento del servizio ferroviario che è tanta parte della vita e della prosperità economica della nazione. (Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

CELESIA dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il proposto ordinamento ferroviario, non essendo il risultato di una diretta esperienza del ministro responsabile e non ispirandosi a criterî di vero decentramento, non sembra possa portare gli sperati vantaggi, mentre potrebbe esser causa di nuove scosse ed inciampi all'esercizio ferroviario, che accenna a lieve miglioramento, e ad ogni modo troncherebbe l'esperimento delle modificazioni organiche già iniziate dalla Direzione generale delle ferrovie, invita il Governo a togliere dal disegno di legge la parte che concerne le riforma dell'ordinamento ferroviario ».

Nota che col vigente ordinamento il ministro dei lavori pubblici ha così limitati poteri di fronte all'Amministrazione ferroviaria che, più che il capo responsabile, ben può esser detto di questa il gerente responsabile.

Non è quindi irriverente per l'onorevole Sacchi, del quale l'oratore riconosce le alte benemerenze, il dire che il proposto ordinamento non è, come dovrebbe essere, il risultato della di lui personale esperienza.

Il nuovo ordinamento proposto non risponde nè ai principî della economia nè a quelli del decentramento.

Esso è una lustra concessa dalla Direzione generale alle legittime rimostranze del Parlamento.

L'oratore critica la proposta delle Direzioni regionali, che non faranno se non complicare il già pesante meccanismo dell'Amministrazione ferroviaria.

Se si vuole effettivamente inaugurare un vero sistema di decentramento, bisogna mutare gli uomini, non gli organi. Finchè gli uomini non mutano, nemmeno muterà il sistema.

Esprime inoltre l'avviso che il nuovo ordinamento delle quattro Direzioni regionali non sia per rispondere adeguatamente alle esigenze del traffico dei maggiori porti, primi fra i quali quelli di Genova e di Venezia.

Ciò è tanto più importante, inquantochè il porto di Genova deve ancora conquistare quello che al di là dei valichi alpini costituisce il suo *hinterland*, il suo mercato naturale.

Crede perciò non opportuno toccare, senza un maturo studio, l'Amministrazione ferroviaria.

Constata esser questa anche l'opinione quasi unanimemente espressa dalla Camera, e quella pure dei corpi più competenti.

Eliminato l'articolo primo, si augura che le altre parti della legge possano raccogliere il voto favorevole della Camera; compresa quella parte che riguarda l'acquisto dei nuovi carri, a cui l'oratore è favorevole, pensando alle dolorose crisi che il traffico ebbe a subire precisamente per deficienza di carri.

Circa i miglioramenti al personale, si dichiara favorevole senza riserve. Da un ministro radicale si aspettava anzi di più. Non è possibile che sussistano più stipendi di fame.

L'oratore è anche disposto a votare l'emendamento Nofri, pronto a fare il sacrificio di altri tre o quattro milioni, purchè la questione del personale sia definitivamente risoluta.

Appagate le legittime aspirazioni del personale, converrà rivolgere ogni cura a restaurare la disciplina (Bene). Imperocchè il Governo ha il diritto e il dovere di persuadere il personale che, al di sopra di tutti gli interessi individuali e di classe, stanno i supremi interessi e la suprema autorità dello Stato (Benissimo - Bravo).

Mettete, onorevole ministro - così conclude l'oratore - in questi vostri provvedimenti un pizzico di Briand ed avrete reso un grande servigio al paese. (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore — Commenti).

Presentazione di relazioni.

ROMUSSI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro i deputati Eugenio Chiesa, Pistoia, Di Saluzzo, Bissolati e Vicini (592).

DEL BALZO, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Istituzione di una categoria di impiegati civili con la denominazione di « Assistenti ai lavori d'arte muraria della Regia marina » (728).

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (730).

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (731).

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (733).

WOLLEMBORG, presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie Lombardo-Venete (721).

SAPORITO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni (692).

FALLETTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 (395).

SANARELLI, presenta la relazione sul seguente disegno di legge:

Agevolazioni ai Comuni del Regno per la provvista di acque potabili e per la esecuzione di opere d'igiene (598).

Votazione a scrutinio segreto.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436):

Favorevoli 148
Contrari 88

(La Camera approva).

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435):

Favorevoli 150
Contrari 86

(La Camera approva).

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicità pei vecchi di Verrucchio (Rimini (503):

Favorevoli 145
Contrari 91

(La Camera approva).

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (565):

Favorevoli 141
Contrari 95

(La Camera approva).

Lotteria a favore dell'ospizio marino e ospedale dei bambini « Enrico Albanese », e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (364):

Favorevoli 146
Contrari 88

(La Camera approva).

Tombola a favore di opere ospitaliere di Messina, Milazzo, Castroreale, San Pietro Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva e Francavilla (675):

Favorevoli 147
Contrari 89

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albasini — Aliberti — Amici Venceslao — Angiulli — Aprile — Are — Artom — Astengo.

Bacchelli — Baldi — Balsano — Barzilai — Baslini — Beltrami — Benaglio — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bissolati — Bocconi — Boitani — Bolognese — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bonopera — Brunialti — Buccelli — Buonvino.

Caetani — Calda — Calissano — Calisse — Callaini — Camera — Cameroni — Canepa — Cannavina — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carmine — Cartia — Casciani — Casolini Antonio — Cavagnari — Celesia — Cermenati — Cerulli — Cesaroni — Chiaraviglio — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Cimati — Cimorelli — Cipriani Gustavo — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Compans — Congiu — Coris — Cornaggia — Corniani — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Curreno.

D'Alì — Dal Verme — Daniele — De Amicis — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — De Nicola — Dentice — De Seta — Di Bagno — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — D'Oria.

Ellero.

Faelli — Falletti — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fradeletto — Frugoni — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gazelli — Gerini — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Graziadei — Grippo — Grosso-Campana — Guarracino — Guicciardini.

Hierschel.

Joele.

Larizza — Leali — Lembo — Libertini Pasquale — Longinotti — Longo — Luciani — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Mancini Camillo — Mango — Manna — Marazzi — Marsaglia — Masi — Masoni — Materi — Mendaja — Miari — Milani — Modica — Molina — Montemartini — Montù — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini — Murri — Musatti.

Nava Cesare — Negri De Salvi — Negrotto — Niccolini Giorgio — Nofri.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Paniè — Pansini — Papadopoli — Paparo — Paratore — Patrizi — Pavia — Pellerano — Perron — Pietravalle — Pinchia — Pipitone — Podrecca — Pozzi Domenico.

Rava — Richard — Ridola — Rizza — Rizzone — Romanin-Jacur — Romussi — Rondani — Rosadi — Rota Francesco — Roth — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Sighieri — Simoncelli — Speranza — Spirito Beniamino — Stoppato.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Toscanelli — Trapanese — Turati.

Valenzani — Valeri — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Venditti — Venzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Aubry.

Battaglieri.

Calvi — Camagna — Camerini — Cassuto.

Da Como — Di Rovasenda.

Falcioni — Francica-Nava.

Gallina Giacinto — Girardi.

Indri.

Lucchini.

Manfredi Giuseppe — Maraini — Meda — Montauti — Morando.

Nava Ottorino — Nuvoloni.

Ottavi.

Pini.
Rizzetti — Ronchetti.
Semmola.

Sono ammalati:

Alessio Giulio.
Bizzozero — Borsarelli.
Dari — Degli Occhi.
Gattorno — Ginori-Conti.
Loero — Lucifero.
Matteucci.
Pozzi Marco.
Queirolo.
Rienzi.
Samoggia — Santamaria — Scalini — Scano.
Teodori.

Assenti per ufficio pubblico:

Ciccotti.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro, presenta a nome del ministro dell'interno, un disegno di legge sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, annuncia che è stata presentata la relazione sulla elezione contestata del collegio di Caulonia.

Sarà discussa martedì.

Interrogazioni e interpellanze.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere se non creda ormai necessario per lo sviluppo edilizio ed industriale della città di Spezia revocare gli ultimi provvedimenti da lui provocati, che aggravano, senza rispondere alle vere esigenze della difesa del paese, le servitù militari attorno ad alcuni stabilimenti per la fabbricazione degli esplosivi agli Stagnoni in territorio di Arcola (Gl'interroganti chiedono la risposta per iscritto).

« D'Oria, Fiamberti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se intenda adottare provvedimenti sanitari speciali per le provenienze dalla Cina, dove infierisce la peste.

« Mango ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro per sapere se e quando creda mantenere la formale promessa fatta alla Camera dal suo collega ministro dell'istruzione pubblica sul miglioramento del personale degli Istituti d'arte secondo il già allestito progetto da lui stesso consentito ed è argomento a sè e non fa parte di nessuna serie di provvedimenti analoghi, come ebbe a far rispondere per iscritto.

« Romussi, Rosadi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda presentare subito un progetto di legge sulla viabilità rurale - o quanto meno se intenda sollecitare la discussione di quello d'iniziativa parlamentare.

« Pasquale Libertini, D'Alì, Dell'Arenella, Balsano, Faelli, Gallo, Rizzone, Montù, Fazi, Venzi, Abbruzzese, Longo, Tinozzi, Cartia, Visocchi, Pietravalle, Cameroni, Miliani, Mendaia, Giorgio Niccolini, Testasecca, Baldi, Paparo, Bolognese, Toscanelli, Berlingieri, Camillo Mancini, Masoni, Berti, Salvia, Carboni-Boj, Brunelli, Antonio Casolini, Aprile, Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quali giustificazioni siano state opposte alle accuse pubblicate contro l'Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza.

« Baslini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti intenda adottare onde la coltivazione a risaia per i territori di Trino e Crescentino continui a potersi estendere così come fu loro concessa in vista di giustificate condizioni speciali altimetriche degli abitati in confronto delle zone circostanti (L'interrogante chiede la risposta per iscritto).

« Montù ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia per sapere se non gli consti della lunga e tragica odissea giudiziaria, nella quale vennero sistematicamente discongiunti e travolti i diritti più evidenti, offesi ed elusi da una transazione falsa e fraudolenta del Banco sconto e sete di Torino, ora in liquidazione, in danno di certo Giuseppe Giraudo di Torino, morto recentemente, prima di avere potuto ottenere quella giustizia da lui per 30 anni attesa, e per lui invocata da magistrati integerrimi; se non creda di dover ordinare una inchiesta sulle cause di tali pronunciati, dovuti indubbiamente a ragioni d'interesse e di parentela, ad influenze estranee, a inframmettenze politiche, la quale inchiesta volga a far luce piena e intera, appurando ed accertando eventuali responsabilità, e a consentirgli, onorevole ministro, di prendere opportuni provvedimenti intesi a salvaguardare l'interesse e la dignità dell'Amministrazione della giustizia.

« Bentini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali provvedimenti abbia preso contro il contrabbando non solo degli alcools, ma di altri generi, come armi, grano, ecc., e quali criteri di giustizia abbiano ispirato il ministro per condonare gravi contravvenzioni accertate in modo incontrovertibile dagli agenti di finanza.

« Trapanese, Podrecca, Canepa, Agnini, Montemartini, Rondani, Turati Bocconi ».

PRESIDENTE annunzia due proposte di legge degli onorevoli Bolognese e Dell'Acqua.

La seduta termina alle 18.40.

DIARIO ESTERO

La Commissione del bilancio austro-ungarico ha approvato l'istituzione della Facoltà giuridica italiana, con sede provvisoria a Vienna.

La stampa viennese si occupa largamente del fatto, come si rileva dal seguente telegramma da Vienna:

I giornali commentano simpaticamente la deliberazione della Commissione del bilancio relativa alla istituzione della Facoltà giuridica italiana a Vienna.

I giornali rilevano che questa deliberazione anche oltre i confini della Monarchia austro-ungarica desterà grande interesse. La *Neue Freie Presse* rileva che il successo conseguito dai sudditi italiani della Monarchia austro-ungarica è dovuto alla loro persistenza.

Gli altri partiti, e specialmente i tedeschi, appoggiando i desiderati italiani, contribuiscono a consolidare i sentimenti di buon vicinato e la reciproca armonia fra l'Austria-Ungheria e l'Italia.

***

La deliberazione del Parlamento germanico intorno alla costituzione dell'Alsazia-Lorena è passata quasi inosservata dalla stampa estera, mentre pare molto notevole il fatto della maggiore liberalità mostrata dal Parlamento in confronto del progetto governativo. Questo, pure ispirandosi ad una speciale costituzione, poneva non poche restrizioni alla piena autonomia dell'Alsazia-Lorena, mentre la deliberazione del Parlamento toglie di mezzo ogni restrizione votando per quelle regioni la più completa autonomia.

***

Della rivoluzione messicana, come in genere di tutti i fatti dell'America del Nord, giungono le più disparate notizie, tra le quali non è molto facile raccapezzarsi se non si ha riguardo sempre alle fonti donde provengono. Gli ultimi dispacci del giorno 9 corrente parlarono di conflitti, anzi di vere battaglie vinte dagli insorti contro le forze governative, ma il telegramma che segue, da Londra, è venuto a menomare non poco l'effetto di quelle prime notizie:

Il ministro del Messico a Londra afferma che il capo della rivoluzione dello scorso novembre, Madeiro, è da qualche tempo rifugiato negli Stati Uniti e che, sebbene cerchi di fare propaganda rivoluzionaria, nel Messico non ha più partigiani.

La maggior parte dei capi rivoluzionari sono stati fucilati; cinque di essi, insieme a due donne, si barricarono in una casa ove sostennero un assedio di parecchie ore. Agenti e soldati occuparono la casa di assalto e fucilarono tutti i difensori, tranne le due donne.

Non esiste nessun movimento rivoluzionario; il Messico è tranquillo dovunque, tranne che a Chihuahua, ove bande di briganti percorrono le montagne quasi inacessibili che si trovano alla frontiera nord-americana, abbandonandosi a scorrerie tutte le volte che vi è probabilità di saccheggio. Tali scorrerie, che non hanno alcun carattere politico, cominciarono dopo la rivoluzione del novembre.

Il Governo ha inviato nei dintorni 3000 soldati di fanteria e di artiglieria, per mettere termine a tale situazione, ma gli avventurieri di diverse nazionalità, tra cui minatori o guardiani di bestiame americani, rifugiati tra ripari inaccessibili, rifiutano qualsiasi battaglia regolare.

Quantunque l'impresa sia difficile, il Governo conta di disperdere presto le bande, ma la severità impiegata nella repressione del movimento rivoluzionario trattiene i capi dal sottomettersi.

È certo che qualche gruppo di banditi rimarrà sempre tra le montagne.

Questo telegramma ha l'aria di voler rimettere le cose al loro posto, tuttavia dalla fonte rivoluzionaria continuano le notizie in senso opposto, come si rileva dai seguenti dispacci in data di ieri da El Paso e da Sant'Antonio del Texas:

Le autorità messicane hanno dichiarato al direttore della spedizione aeronautica nord-americana che esse ordineranno il fuoco contro chiunque valichi la frontiera per via aerea.

Tale decisione è stata presa in seguito alla notizia che alcuni aviatori avevano progettato di fare un servizio di esploratori dilettanti per mostrare l'impiego dell'aeroplano in tempo di guerra.

Quasi tutti i rivoluzionari messicani hanno sgombrato Juarez non appena saputo il prossimo arrivo di rinforzi di truppe federali.

*** È avvenuto uno scontro fra 300 rivoluzionari e 250 federalisti nelle vicinanze di Mulato.

Il combattimento è durato 12 ore. Le perdite sono gravi da ambedue le parti. Mancano particolari.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dagli aiutanti di campo S. E. generale Brusati, generale Trombi e maggiore Selby, si recò, iermattina, a visitare la caserma Vittorio Emanuele II a via Legnano, dove ha sede la legione Allievi carabinieri.

Il Sovrano, ricevuto ed ossequiato dai comandanti l'arma, il corpo d'armata, la divisione e la legione, passò in rivista i due battaglioni presentatigli dal colonnello Dogliotti, e quindi assistette alla loro sfilata ordinatissima, mentre la banda eseguiva la marcia reale.

Dopo la sfilata i reparti di carabinieri eseguirono istruzioni varie, ed esercizi di evoluzione di compagnia in ordine chiuso, seguiti con molto interessamento dal Sovrano, il quale spesso si volgeva al generale Del Rosso esprimendogli la sua augusta soddisfazione.

Finiti i molteplici esercizi militari e ginnastici S. M. il Re assistette nei maneggi ammirando le esercitazioni equestri degli allievi di varia anzianità.

Il Sovrano, soddisfattissimo, si trattenne oltre un'ora nella caserma, e, risalendo in automobile, con i suoi aiutanti, ripetè al colonnello Dogliotti il proprio compiacimento per la visita fatta.

In Campidoglio. — Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il sindaco Nathan partecipò la nomina della Commissione reale per le case popolari, ciò che diede luogo ad una piccola discussione fra i consiglieri Vercelloni e Mazzolani.

Sulla Cooperativa impiegati esattoriali domandò la parola il consigliere Bonfigli, che aveva già presentato una interrogazione in proposito. Rispose a lui il sindaco, illustrando i rapporti che corrono fra l'Amministrazione e l'esattoria.

La sistemazione di piazza Colonna diede opportunità al consigliere Monti-Guarnieri di esternare alcune sue idee sull'importante questione. Seguirono poi quelle dei consiglieri Mazzolani e Bentivegna.

Il consigliere Esdra s'intrattenne a parlare del conflitto con la Società anglo-romana per l'illuminazione. Diedero spiegazioni a lui i consiglieri Mazzolani, Montemartini e il sindaco Nathan, assicurando che l'Amministrazione comunale farà quanto è possibile per appianare il conflitto.

Passando alla declassifica di piazza Guglielmo Pepe, per la quale parlarono i consiglieri Testa, Sabbatini, Ferrari e Trompeo, e alle scuole all'aperto, di cui s'interessò il consigliere Carrara, gli assessori competenti risposero esaurientemente agli interpellanti.

Dopo di che la seduta fu dichiarata sciolta.

La Dante Alighieri. — Il Consiglio direttivo del Comitato romano della Dante Alighieri si è riunito ieri l'altro per insediare i nuovi eletti alle cariche sociali e procedere alla nomina delle singole cariche.

Erano presenti quasi tutti i consiglieri fra i quali, gli on. Finocchiaro-Aprile e Molina, comm. Gamond, Bruchi, Persico, Orrei, ecc.

Il comm. De Levi Vita che lasciava la carica della vice presidenza pronunziò belle parole di saluto, alle quali rispose il presidente on. Finocchiaro-Aprile.

Su proposta del presidente, venne spedito un telegramma di riverente saluto al presidente del Consiglio centrale on. Paolo Boselli, e furono eziandio inviati i più sentiti auguri di guarigione al vice presidente del Comitato prof. Galanti, da qualche tempo infermo.

Procedutosi alle elezioni delle cariche, il Consiglio confermò alla vice presidenza il prof. Galanti ed elevò pure a vice presidente il consigliere avv. Bruchi.

Segretari furono eletti i consiglieri Perilli e Navazio, ed alla carica di cassiere e di economo furono rispettivamente confermati i consiglieri avv. Paolo Sindaci e cav. Pozzesi.

Confermate alcune Sotto-commissioni incaricate di formulare un programma di lavori, l'assemblea, apprese con viva soddisfazione che un generoso oblatore anonimo aveva versato lire 5000 al Comitato romano.

Tra applausi al generoso incognito e al presidente la riunione si sciolse.

All'Associazione della Stampa. — La nota scrittrice, signorina Clarice Tartufari, tenne ieri sera nella sede della Associazione una conferenza dal titolo: *Le insidie del successo.* E delle insidie del successo ella parlò con fine arguzia, sostenendo che, da quando si apre il giornale del mattino a quando lo si chiude alla sera, la parola *successo* ci ossessiona in mille modi.

Per la signorina Tartufari il male è che, generalmente, si aspira al successo, ponendoci fuori del nostro ambiente, ciò che produce molti spostati. Si potrebbe eliminare il male opponendo una vigorosa ribellione contro gli sfruttatori della celebrità.

Inutile dire che il pubblico, nella sua grande maggioranza, fu del parere della egregia conferenziera, e tributò a lei, in fine, un lungo e nutrito applauso.

Necrologio. — L'altra notte, a Napoli, colpito da apoplessia moriva improvvisamente l'on. Donato Di Marzo, senatore del Regno.

Nato a Tufo, in provincia di Avellino, il 7 agosto 1840, il Di Marzo si laureò giovanissimo in giurisprudenza nell'Ateneo napoletano.

Stabilitosi ad Avellino vi esercitò con intelligenza e zelo la sua professione, disimpegnando anche pubblici uffici ai quali lo chiamava la unanime volontà della cittadinanza. Di sentimenti profondamente italiani, egli partecipò alle manifestazioni unitarie seguendo da studente le orme gloriose di Luigi La Vista, degli Spaventa e tanti altri benemeriti della patria italiana.

Nel 1882 venne eletto deputato al Parlamento nazionale; e coprì la delicata missione per quattro legislature avendovi seduto fra i rappresentanti del I collegio di Avellino nelle tre legislature a scrutinio di lista ed essendo stato deputato della città a scrutinio uninominale durante la 18ª legislatura

Alla Camera ebbe ottimi periodi e sono ricordati negli annali parlamentari i felici suoi discorsi elevati sempre, intesi non a vanità di passioni politiche ma al bene della nazione.

Il 25 ottobre del 1896 venne nominato senatore del Regno; e nell'alto Consesso continuò la sua bella tradizione parlamentare.

Alla salma del compianto cittadino saranno domani tributati solenni funerali.

I rapporti commerciali con la Svizzera. — Il R. Consolato generale d'Italia a Basilea ha comunicato, e la Camera di commercio di Roma fa noto, che presso la sede del R. Consolato medesimo venne, opportunamente, aperta una sala d'informazioni commerciali, dove i negozianti locali potranno assumere informazioni delle industrie italiane e delle Ditte che le esercitano.

Gli industriali ed esportatori del distretto faranno bene a spedire direttamente al detto Consolato generale italiano indicazioni, notizie, cataloghi, listini, ecc., che li riguardano e che potranno costituire utili elementi per iniziare e sviluppare i loro affari.

Infortunio marittimo. — L'altra notte il piroscafo *Fausta Cosulich*, del compartimento di Trieste, a causa di un uragano, ha investito nella rada di Brindisi. Dopo poche ore potè essere disincagliato. I danni riportati sono lievi.

Marina militare. — La R. nave *Etruria* è giunta a Porto La Union (San Salvador) il 9 corr. — L'*Aretusa* è partita da Massaua per Hodeida il 9.

Marina mercantile. — Il *Taormina*, della Società Italia, ha transitato da Gibilterra per Genova. — Il *Savoja*, della Veloce, è partito da Montevideo per Genova. — Il *Principe di Piemonte* è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Rio Janeiro per Genova e scali intermedi. — Il *Cordova*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Regina Margherita*, della Società nazionale, è partito da Alessandria per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 10. — Il *Petit Parisien* ha da Orano che alcuni briganti marocchini assalirono il mercato situato a 200 metri dal posto militare di Taurut. I marocchini ebbero un morto e parecchi feriti.

LONDRA, 10. — Il *Daily Mail* ha da Pietroburgo che un'orda di fanatici con a capo temibilissimi tongusi, si è impadronita di Chau-Lan-Fu, importante centro commerciale della Manciuria.

L'orda ha saccheggiato tutti i negozi, minacciando inoltre di distruggere gli edifizi sanitari e gli ospedali.

BERLINO, 10. — *Reichstag.* — Si discute in seconda lettura il progetto di riforma della costituzione dei tribunali. Si approva un emendamento proposto dai radicali e dal centro, tendente ad istituire Camere criminali, tanto di prima istanza quanto di appello, composte di due giudici e di tre scabini.

Il Governo aveva combattuto l'introduzione nelle Camere criminali di appello di elementi estranei alla magistratura. Finora le Camere criminali erano composte esclusivamente di giudici di professione.

PARIGI, 10. — *Senato.* — Si discute in seconda lettura la proposta di modificare l'ora legale francese per metterla in armonia con quella dei fusi orari.

De Cuverville svolge una proposta per mantenere l'ora francese attuale tranne che per il servizio internazionale delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie, ora che sarebbe messa in armonia coi fusi orari che hanno per meridiano quello iniziale di Greenwich.

Dallemand, membro dell'ufficio della longitudine e commissario del Governo, difende il sistema votato in prima lettura.

Il ministro dei lavori pubblici, Puech, a nome del Governo, chiede al Senato di accettare, senza modificarlo, il progetto, il quale non presenta che vantaggi.

L'emendamento De Cuverville è respinto con 213 voti contro 75.

L'articolo unico del progetto è quindi approvato.

Si approva il progetto già votato dalla Camera per garantire l'origine dei vini dello Champagne.

PARIGI, 10. — La Camera dei deputati, nella seduta antimeridiana, ha continuato la discussione degli articoli della legge di finanza relativi alla riorganizzazione finanziaria delle ferrovie dello Stato.

Rispondendo ad una interrogazione sul modo di emissione e sul termine di ammortamento delle obbligazioni da emettere per l'esercizio delle reti dello Stato, il ministro delle finanze, Klotz, ha dichiarato che le obbligazioni saranno emesse a mano a mano, a seconda dei bisogni. Il termine per l'ammortamento dell'ultima emissione non sarà inferiore ai 35 anni. Il rimborso si farà alla pari. Le obbligazioni avranno le stesse garanzie di cui gode la rendita.

La Camera ha poi deciso di discutere colla legge di finanza gli articoli relativi alla riorganizzazione amministrativa delle reti.

Si è poi approvata una proposta tendente ad effettuare una rapida riparazione delle strade dell'ovest-Stato e a proporzionare il peso e la velocità dei treni alle condizioni delle vie.

La Camera ha indi approvato gli articoli relativi alla antica rete dello Stato e alle reti riscattate ed ha pure approvato un progetto di mozione tendente a creare una seconda linea da Parigi a Le Havre e una linea che attraversi la Senna per mettere in comunicazione l'ovest col sud-est.

La seduta è stata quindi tolta.

LONDRA, 10. — Mandano da Kossack (Australia Occidentale) al *Lloyd:*

Il vapore *Glembank*, carico di 1800 tonnellate di rame, sarebbe affondato presso Kossak. Tutto l'equipaggio, eccettuato un marinaio, sarebbe perduto.

REIMS, 10. — La salma dell'aviatore italiano Giorgio della Torre è stata esposta in una cappella ardente improvvisata in una casa di Dauzy.

Stasera la salma sarà collocata nel feretro e dimani sarà trasportata a Parigi.

La salma di Giulio Noel è stata trasportata la scorsa notte a Garignan, ove l'aviatore abitava, ed è stata vegliata dalla moglie e dagli amici.

I funerali avranno forse luogo domani a Garignan.

PARIGI, 10. — *Camera dei deputati.* — (Seduta pomeridiana). — Paul Meunier interroga il guardasigilli sulla posizione di Durand, segretario del sindacato degli scaricatori di carbone dell'Havre, la cui pena di morte fu commutata in 7 anni di reclusione.

Meunier dice che l'interrogazione non si riferisce alla questione della domanda di revisione pel processo in sè stessa; ma alla domanda di libertà provvisoria presentata da Durand in attesa della revisione del processo.

Meunier dice che l'innocenza di Durand è indiscutibile e risulta da nuovi fatti.

Durand fu condannato perchè egli non aveva i mezzi per far citare i testi a discarico.

Ecco come un imputato ha dovuto soccombere là dove un accusatori eco si sarebbe salvato.

Meunier legge il rapporto che la polizia consegnò al sindaco dell'Havre ove è detto che non è vero che l'uccisione dello scaricatore di carbone Dongo sia stata messa ai voti.

Meunier termina ricordando che dopo la sentenza del 1899 della Corte di Rennes che condannava Dreyfus, Clémenceau dichiarò che la sentenza condannava un innocente e chiede che non si rifiuti di prendere una simile misura perchè Durand è un semplice scaricatore di carbone.

Il guardasigilli risponde che la domanda della revisione del processo Durand seguirà il suo corso normale.

Meunier insiste nuovamente a favore di Durand ed invoca con insistenza i precedenti dell'affare Dreyfus.

Alcuni deputati dell'Estrema Sinistra invitano Reinach ad intervenire nella discussione.

Joseph Reinach chiede di parlare, ma il presidente dice che la discussione è chiusa.

Andrea Hesse chiede allora di trasformare la interrogazione in interpellanza.

Il presidente del Consiglio, Briand, dice che per ciò che riguarda la revisione, la procedura deve seguire il suo corso: essa non ha ancora subito un sol momento di ritardo.

Briand, rivolgendosi quindi all'estrema sinistra, dice: Voi dovreste essere i primi a non volere che siano le assemblee politiche quelle che devono rendere giustizia. D'altra parte, non si può chiedere ad un ministro di impegnare la propria responsabilità su di un ricorso in grazia sottoposto al presidente della Repubblica, al quale questo diritto è costituzionalmente riservato.

Briand soggiunge che la Camera non deve fare confusione di poteri. Il Governo non può ammettere la trasformazione dell'interrogazione in interpellanza.

Vaillant socialista insiste per questa trasformazione.

Il presidente del Consiglio, Briand, dichiara che egli accetterà qualsiasi interpellanza più tardi, ma non ora perchè l'ordine del giorno che dovrebbe chiudere la discussione dell'interpellanza costituirebbe una indicazione al capo dello Stato.

Pugliesi-Conti della destra grida: Il presidente della Camera avrebbe dovuto dirlo prima di voi.

Nasce un vivo tumulto.

Brisson, presidente della Camera, spiega che i precedenti svoltisi altre volte mostrano come le interpellanze sull'esercizio del diritto di grazia siano ammesse (Movimenti).

Il presidente del Consiglio, Briand, dice che non si può ammettere un'interpellanza su di un fatto che non è stato ancora compiuto, ed il cui esercizio è riservato dalla costituzione.

Briand pone la questione di fiducia (Applausi).

Andrea Hesse chiede la scarcerazione di Durand, perchè questo è malato.

Briand risponde che questa è una iniziativa che deve essere lasciata alla fiducia e al sentimento umanitario del Governo.

La proposta di trasformare l'interrogazione in interpellanza viene respinta con 340 voti contro 168.

La seduta è tolta.

BERLINO, 10. — Secondo la *Vossische Zeitung* l'yacht imperiale *Hohenzollern* partirà il 26 febbraio da Kiel per Venezia dove l'imperatore, l'imperatrice e la principessa Vittoria Luisa si imbarcheranno per Corfù.

L'AJA, 10. — *Seconda Camera.* — Continua la discussione del bilancio della guerra.

Van Der Biesen, cattolico, chiede perchè il progetto di difesa costiera abbia prevalso su quello di fortificare Amsterdam.

Il ministro della guerra Colyn risponde che il progetto per la difesa costiera non contiene nulla di nuovo. Le fortificazioni esistevano già sulla costa.

Si volle soltanto mettere la difesa della costa in armonia colle esigenze richieste dalla tutela della neutralità dell'Olanda in caso di guerra. La protezione delle frontiere è urgente. Quella dell'est sarà fatta dall'armata e quella dell'ovest dalle fortificazioni. Del resto le fortificazioni di Amsterdam saranno terminate quanto prima. 5 milioni ancora devono essere spesi per terminare completamente i lavori, e 3 milioni per il cerchio delle fortificazioni che saranno terminate l'anno prossimo.

CHARLEVILLE, 10. — Gli aviatori Noël e Della Torre caddero insieme con il loro biplano con tale violenza che il loro cranio è penetrato nel terreno gelato.

L'abate Philippet, curato di Douzy, che si trovava presente alla catastrofe accorse subito presso i cadaveri degli aviatori e dopo aver pronunziato commosse parole diede l'assoluzione alle salme.

Questa cerimonia impressionò vivamente il pubblico che era accorso sul luogo del disastro e che si era pietosamente scoperto dinnanzi alle salme.

Il dolore della signora Noel, che è prossima a diventare madre, è straziante. Essa in preda a grande disperazione si gettò sul cadavere del marito.

I funerali di Noel saranno celebrati nel pomeriggio di domenica a Carignan.

L'aviatore Della Torre ebbe come uno strano presentimento della sua sciagura, e prima di montare sull'areoplano disse al suo albergatore che in caso di una disgrazia ne avesse informato il signor Mac Col dimorante a Parigi.

Mac Col appena ricevuta la notizia della morte del suo amico partì da Parigi ed è giunto oggi a Douzy ed ha preso tutte le disposizioni per trasportare la salma del suo amico in Inghilterra.

PIETROBURGO, 10. — In seguito all'agitazione degli studenti l'Università e le scuole femminili superiori resteranno chiuse per due giorni.

PECHINO, 10. — La peste si propaga attualmente in tutto il territorio della Manciuria e colpisce leggermente il nord della Cina.

La situazione è peggiorata a Kouan-Tchen-The.

La peste è meno intensa a Karbin dove la violenza del morbo è in diminuzione.

È pure in diminuzione a Tien-Tsin e Ce-fù; negli altri centri la epidemia è stazionaria.

Il Governo ha stabilito un fondo di 750,000 taels per la lotta contro la diffusione della peste. Questa somma proviene dal residuo del credito di 1,000,000 di taels che era stato fissato per il ricevimento del principe ereditario di Germania.

LONDRA, 10. — *Camera dei comuni.* — Il gruppo del lavoro propone di inserire nella risposta al discorso del Trono il rincrescimento che il programma governativo non comprenda la misure legislative per dare lavoro agli operai disoccupati.

Il ministro John Burns risponde che queste misure costituirebbero un palliativo e non un rimedio. Il problema è talmente complesso che non può essere risoluto con panacee legislative. Sperimentarne una, costituendo il diritto al lavoro, sarebbe correre al disastro materiale e morale.

Burns enumera quanto il Governo ha fatto: la creazione di borse del lavoro, la istituzione di pensioni operaie, la attribuzione allo Stato di lavori stradali. Tutta questa lunga serie di riforme sociali è di gran lunga superiore al magico rimedio proposto dal partito del lavoro sotto forma di diritto al lavoro.

La Camera respinge l'emendamento del gruppo labourista con 255 voti contro 39.

BUDAPEST, 10. — La Commissione dell'esercito della Delegazione ungherese ha approvato il bilancio dell'esercito compresi i crediti straordinari.

COSTANTINOPOLI, 10. — Il ministro dell'interno Talaat Bey ha dato le sue dimissioni.

Probabilmente sarà sostituito dal capo del partito Giovane turco Kalil.

PARIGI, 11. — Il deputato Lefèvre si è recato a visitare il presidente del Consiglio Briand.

Si ritiene che, in seguito all'insistenza dei membri del Governo e degli amici politici, egli ritirerà le sue dimissioni da sottosegretario di Stato per le finanze.

Nondimeno Lefèvre non ha fatto ancora conoscere definitivamente la sua decisione.

LONDRA, 11. — Un incendio è scoppiato stanotte a Birkenhead, nei cantieri navali.

I danni ascendono a molte migliaia di lire sterline.

Sono rimasti distrutti alcuni disegni, che però potranno essere rifatti, per la costruzione di un *dreadnought* di 24 mila tonnellate.

PIETROBURGO, 11. — In seguito a desiderio espresso dal Governo cinese, ed a spese di quest'ultimo, il Governo russo invierà in Cina una missione scientifica con a capo il professor Saboutny, per cercare i mezzi e prescrivere le misure atte a combattere la peste.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

10 febbraio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	767.43.
Termometro centigrado al nord	4.8.
Tensione del vapore, in mm.	1.94.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	NE.
Velocità in km.	13.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 6.9.
	minimo — 3.5.
Pioggia	—

10 febbraio 1911.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Serbia, minima di 751 sull'Irlanda ed Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato in Val Padana, ancora salito altrove, fino a 6 mm. in Sicilia; temperatura prevalentemente diminuita; venti forti del 1° quadrante sul medio e basso Adriatico: golfo di Taranto, Calabria e isole, nevicate sparse al sud e Sicilia.

Barometro: massimo a 774 in Val Padana, minimo a 760 in Sardegna.

Probabilità: venti moderati intorno a levante: cielo nuvolo con qualche precipitazione sull'Italia meridionale e Sicilia, vario altrove; mare ancora alquanto agitato sulle coste meridionali.

N. B. — Alle ore 14.30 è stato telegrafato ai semafori dell'Adriatico e Basso Tirreno di abbassare il segnale.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 febbraio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	8 2	5 2
Genova	coperto	legg. mosso	11 6	3 1
Spezia	coperto	legg. mosso	7 8	0 8
Cuneo	coperto	—	0 9	— 4 4
Torino	3/4 coperto	—	0 6	— 2 4
Alessandria	coperto	—	— 1 1	— 3 4
Novara	coperto	—	5 4	— 6 0
Domodossola	nebbioso	—	5 2	— 3 7
Pavia	nebbioso	—	— 0 7	— 5 3
Milano	coperto	—	4 0	— 2 8
Como	coperto	—	4 5	— 2 5
Sondrio	coperto	—	7 2	— 2 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	coperto	—	3 9	— 2 6
Cremona	coperto	—	1 7	— 3 1
Mantova	coperto		3 2	— 4 4
Verona	sereno		4 3	— 4 2
Belluno	sereno		2 8	— 7 9
Udine	sereno	—	3 1	— 4 3
Treviso	sereno	—	4 3	— 4 2
Venezia	sereno	calmo	3 6	— 4 0
Padova	sereno	—	4 0	— 5 0
Rovigo	sereno	—	4 0	— 5 2
Piacenza	nebbioso	—	— 1 8	— 4 9
Parma	nebbioso	—	— 0 9	— 5 8
Reggio Emilia	coperto	—	— 0 8	— 7 9
Modena	coperto	—	3 1	— 4 1
Ferrara	sereno	—	3 4	— 4 6
Bologna	sereno	—	3 7	— 2 9
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		3 4	— 3 2
Pesaro	1/2 coperto	mosso	5 8	— 4 0
Ancona	coperto	mosso	4 8	— 1 2
Urbino	sereno	—	— 1 0	— 4 6
Macerata	1/2 coperto	—	— 0 5	— 3 1
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	1 7	— 5 0
Perugia	sereno	—	— 0 2	— 4 5
Camerino	1/2 coperto	—	— 3 6	— 6 8
Lucca	coperto	—	5 4	— 2 2
Pisa	coperto	—	7 5	4 7
Livorno	coperto	calmo	6 8	— 1 0
Firenze	sereno	—	5 8	— 5 0
Arezzo	sereno	—	2 2	— 4 6
Siena	1/4 coperto	—	3 1	— 2 9
Grosseto	coperto	—	5 8	— 4 3
Roma	sereno	—	3 7	— 3 5
Teramo	sereno	—	6 2	2 0
Chieti	nevica	—	0 0	— 5 0
Aquila	sereno	—	— 2 0	—10 5
Agnone	1/4 coperto	—	— 3 7	— 4 5
Foggia	1/2 coperto	—	0 0	— 5 0
Bari	3/4 coperto	molto agit.	2 8	— 1 2
Lecce	3/4 coperto	—	0 9	— 3 4
Caserta	1/4 coperto	—	1 7	— 1 6
Napoli	sereno	legg. mosso	3 9	— 2 6
Benevento	3/4 coperto	—	2 6	— 2 6
Avellino	nevica	—	— 1 6	5 6
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	— 3 4	— 8 7
Cosenza	sereno	—	5 0	— 4 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	3 4	— 8 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	10 7	4 6
Palermo	3/4 coperto	grosso	5 2	2 7
Porto Empedocle	1/4 coperto	calmo	11 4	2 9
Caltanissetta	nevica	—	4 0	0 0
Messina	coperto	agitato	3 1	— 2 4
Catania	1/2 coperto	agitato	8 1	— 1 0
Siracusa	1/2 coperto	agitato	7 0	0 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	14 0	3 0
Sassari	coperto	—	8 7	2 4